

Assicurazione multirischi dell'ufficio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,
Rappresentanza e Generale e Direzione per l'Italia



Helvetia MultiOffice

Data ultimo aggiornamento:
Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con Sede legale a San Gallo (Svizzera) e Sede secondaria con cui viene concluso il contratto in Italia in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano; tel. +39 02 5351.1; sito internet: <https://www.helvetia.it>; e-mail: info@helvetia.it; PEC: helvetia@actaliscertymail.it - P.IVA e Cod. Fisc. 01462690155 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 2.00002 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 - G.U. n. 298 del 23/12/1997.

Autorità di Vigilanza competente: IVASS.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 101.849.524 di cui Euro 79.993.441 costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed Euro 86.823.455 si riferiscono alle riserve patrimoniali.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA (Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG), Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo elvetico richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA. La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria delle imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE (Solvency I) da parte della Commissione europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602.

Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2023 disponibili all'indirizzo: <https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/documents/investor-relations/financial-condition-report/2023/presentation-fcr-2023.pdf>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti dell'Assicurato nei limiti dei relativi massimali concordati con la Compagnia stessa.

Nell'ambito della presente polizza è possibile scegliere, in base alle esigenze assicurative, una o più sezioni tra quelle di seguito indicate.

✓ INCENDIO

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate - anche se di proprietà di terzi - causati da:

- Incendio;
- fulmine - esclusi quelli causati da fenomeno elettrico -, implosione, esplosione o scoppio anche esterni;
- fumo anche se conseguente a guasto accidentale di apparecchi per la produzione di calore purché collegati ad appropriati camini;
- caduta di meteoriti, satelliti o veicoli spaziali o loro parti o cose da essi trasportate, urto di aeromobili;
- onda sonora determinata da oggetti in moto a velocità supersonica;
- urto di veicoli stradali e/o natanti non appartenenti né in uso all'Assicurato e/o al Contraente;
- spargimento di acqua anche piovana o di neve e grandine in fase di scioglimento, a seguito di rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici, igienici o termici, di esclusiva pertinenza del fabbricato;
- correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, a qualunque causa dovuti, compresi eventi socio-politici (cioè tumulti popolari, scioperi, sommosse), atti vandalici o dolosi di terzi (compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio), che si manifestassero:
 - negli impianti, motori, apparecchiature e circuiti elettrici e/o elettronici di pertinenza del fabbricato, qualora sia assicurata la Partita "Fabbricato";
 - nelle macchine e apparecchiature elettroniche e/o elettriche, compresi apparecchi sonori e audiovisivi, elaboratori elettronici con i relativi supporti magnetici, qualora sia assicurata la Partita "Contenuto dell'ufficio".
- caduta rovinosa di montacarichi e/o ascensori, a seguito di rottura di congegni, se assicurata la Partita "Fabbricato";
- sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse.

La Compagnia indennizza altresì:

- i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio o altro evento garantito;
- la rottura di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, specchio, marmo e simili, insegne anche luminose stabilmente installate, comprese le opere di rimozione e posa in opera, di pertinenza del fabbricato e/o del relativo contenuto, in quanto assicurati, dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi o del Contraente o dell'Assicurato, compresi eventuali costi di trasporto e installazione.
Si intendono esclusi i danni:
 - riconducibili ad altre garanzie prestate all'interno della presente sezione;
 - verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono prestazioni di terzi;
 - dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione;
 - da furto o tentato furto.
- le spese di demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità dei residui del sinistro;
- le spese necessariamente sostenute per la rimozione e/o il ricollocamento del Contenuto dell'ufficio;
- le spese peritali e/o di consulenza in caso di sinistro nonché le spese di progettazione del fabbricato eventualmente sostenute dal Contraente;
- le spese per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito da un impianto di riscaldamento o condizionamento, perduto in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione o conseguente a rottura accidentale dell'impianto stesso;
- se viene assicurata la partita "Fabbricato", gli oneri di urbanizzazione che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione;
- se viene assicurata la partita "Fabbricato", i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o Rapina tentati o consumati, agli infissi di pertinenza dell'ufficio e alle relative parti murarie, comprese lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, specchio, marmo e simili, nonché al furto degli infissi stessi. Questa garanzia è prestata in aggiunta a quanto previsto dall'assicurazione in aggiunta a quanto previsto dall'assicurazione "Furto", se resa operativa;

- se viene assicurata la partita "Fabbricato", in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato e posti al servizio dell'ufficio, accertata dall'Azienda di distribuzione e comportante da parte dell'Azienda stessa il blocco dell'erogazione, le spese:
 - sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
 - necessariamente sostenute per demolire o ripristinare parti dei locali così da poter effettuare i lavori di cui sopra.
- se viene assicurata la partita "Contenuto dell'ufficio", i danni agli effetti personali ed indumenti (con esclusione di gioielli e preziosi, pellicce e valori) dell'Assicurato, di suoi familiari, di Prestatori di lavoro o di clienti, derivanti da sinistro indennizzabile ai termini della presente sezione;
- se viene assicurata la partita "Contenuto dell'ufficio", le spese di ricostruzione di cose particolari, cioè il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione;
- se assicurata la partita "Contenuto dell'ufficio", i danni ad articoli promozionali e/o merci campionarie a scopo illustrativo, pubblicitario o propagandistico non destinati alla vendita (ferma l'esclusione degli oggetti in metallo prezioso), a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione;
- se assicurata la partita "Contenuto dell'ufficio", i danni materiali e diretti causati dagli eventi assicurati all'interno della presente sezione, al Contenuto dell'ufficio posta all'aperto nelle aree delimitate di competenza dell'ufficio;
- i danni da interruzione o intralcio nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, a seguito di evento indennizzabile.

✓ FURTO

La Compagnia indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti derivanti dalla perdita del Contenuto dell'ufficio, anche se di proprietà di terzi, a seguito di:

- **Furto** quando l'autore del furto si sia introdotto all'interno dei locali contenenti le cose assicurate:
 - violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili;
 - per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi;
 - attraverso le maglie delle saracinesche ed inferriate con rottura del vetro retrostante;
 - con rottura dei vetri e delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e con presenza di addetti all'esercizio;
 - durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso.
- **Rapina o estorsione** avvenuta nei locali indicati in polizza anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Sono parificati ai danni del furto anche i guasti causati alle cose assicurate per commettere o tentare il furto, la rapina o l'estorsione.

Inoltre, la garanzia è estesa a:

- Atti vandalici
- Guasti cagionati dai ladri
- Furto commesso fuori dall'orario di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell'Assicurato:
- Rimborso spese per Sostituzione serrature
- Spese di miglioramento sostenute allo scopo di rafforzare le difese esterne dei locali
- Rimborso spese per rimpiazzo o riparazione delle "Cose particolari";
- Portavalori - sono indennizzati i danni di:
 - furto avvenuto in seguito ad Infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei Valori;
 - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i Valori stessi;
 - furto effettuato strappando di mano o di dosso alla persona i Valori medesimi;
 - rapina e/o estorsione;
 commessi sulla persona dell'Assicurato, di Addetti all'attività esercitata o persone di fiducia mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i Valori stessi.

✓ ELETTRONICA

La Compagnia, nella forma a Primo Rischio Assoluto e fino a concorrenza della somma assicurata, indennizza i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche strumentali all'esercizio dell'attività o al servizio del fabbricato, anche se di proprietà di terzi, collaudate, installate e pronte per l'uso, poste all'interno dei locali adibiti all'attività, cagionati da:

- correnti, scariche e altri fenomeni elettrici a qualunque causa dovuti in eccedenza a quanto previsto dalla Sezione "Incendio";
- imperizia, imprudenza, negligenza ed errata manovra;
- da qualunque altro evento non espressamente escluso.

Inoltre, la Compagnia, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa:

- le spese di demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento al più vicino scarico dei residui del sinistro, nonché le spese di rimozione e ricollocamento delle apparecchiature elettroniche non danneggiate;
- i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
 - uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
 - applicazione di metodi di lavoro alternativi;
 - prestazioni di servizi da terzi.

La Compagnia indennizza i costi giornalieri nell'ambito del periodo intercorrente dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto ed il momento di avvenuta sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato;

- i costi per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti dati distrutti o danneggiati in caso di danno materiale direttamente causato a nastri o dischi magnetici o altri supporti dati;
- i costi necessari ed effettivamente sostenuti per duplicazione e riacquisto dei programmi di licenza d'uso distrutti e danneggiati in caso di danno materiale ai supporti dei programmi medesimi direttamente causato da sinistro;
- i danni a conduttori esterni, cioè tutti i cavi che collegano i singoli apparecchi all'impianto elettrico fisso del fabbricato, collegati agli apparecchi assicurati compresi i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato dovesse sostenere in caso di danno indennizzabile a detti conduttori.

Si precisa che gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Con riferimento ai sinistri Incendio, Furto ed Elettronica la Compagnia rimborsa gli importi corrisposti per gli onorari e le spese dei Periti nominati dal Contraente per l'adempimento riguardanti il mandato dei periti liquidatori.

✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE**

Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.)

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'ufficio e/o studio professionale esclusa ogni responsabilità inerente all'attività professionale. S'intende compreso il rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione del fabbricato, comprese le eventuali parti comuni, nonché degli impianti fissi destinati alla sua conduzione, ascensori e montacarichi.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O)

La Compagnia si obbliga a tener indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile verso Prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti all'ufficio e/o studio professionale assicurato:

- per gli infortuni da loro sofferti;
- per morte e per lesioni personali da Infortunio dalle quali sia derivata un'invaldità permanente non inferiore al 6%.

Si precisa che tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S.

✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE**

La garanzia di cui alla presente sezione è su base "Claims made", pertanto la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato contro le perdite – delle quali sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile - che traggono origine da ogni richiesta di risarcimento fatta da terzi all'Assicurato stesso per la prima volta e notificate alla Compagnia durante il periodo di assicurazione indicato in polizza o durante il maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento (se concesso), purché tali richieste di risarcimento siano originate da un Atto illecito relativo all'attività professionale descritta in polizza, commesso durante il periodo di assicurazione o di retroattività, se concessa, dall'Assicurato o da un collaboratore di cui l'Assicurato stesso ne debba rispondere.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da atti dolosi commessi nell'ambito e nello svolgimento dell'attività professionale esercitata dai soggetti del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, fatti salvi e impregiudicati i diritti di surrogazione.

Si precisa che la copertura della presente sezione si intende operante anche per le richieste di risarcimento di terzi per i danni, corporali e materiali, dei quali l'Assicurato si sia reso involontariamente responsabile a termini di legge e che siano accaduti nell'ambito della proprietà o conduzione dei locali adibiti a studio professionale. Tale condizione si applica anche alla responsabilità civile dell'Assicurato per fatto doloso, sempre avvenuto nell'ambito dei locali adibiti a studio professionale, di persone delle quali debba rispondere.

Si precisa che la copertura della presente assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali

(raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) o comunque in conseguenza di errata consulenza in materia di privacy.

La presente garanzia comprende delle condizioni particolari variabili in base alla professione dell'assicurato

Di seguito sono indicate le condizioni particolari relative ai "Commercialisti, Avvocati, Consulenti del Lavoro, Società di servizi contabili (edp)"

Con riferimento alla condizione particolare "Perdita documenti e valori", si precisa che la copertura della presente sezione si intende operante nel caso in cui l'Assicurato scopra durante il periodo di assicurazione o durante il maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento (se concesso), che i documenti, la cui custodia era stata affidata all'Assicurato, quali:

- atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, documenti e quant'altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma;
 - somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti;
- siano stati distrutti o danneggiati o persi o malriposti, e dopo diligente ricerca non possano più essere reperiti.

In questi casi gli Assicuratori terranno indenne l'Assicurato per:

- ogni responsabilità legale nella quale l'Assicurato stesso è incorso nei confronti di qualsivoglia persona per il fatto che tali documenti sono stati distrutti, danneggiati, persi o malriposti;
- i costi e le spese di qualsivoglia natura sostenuti dall'Assicurato nel sostituire o restaurare tali documenti a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali costi o spese.

Con riferimento alla condizione particolare "Mediatore per la conciliazione delle controversie (d. Lgs. 28/2010)", si precisa che la presente copertura si intende operante per attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Con riferimento alla condizione particolare "Amministratore condominiale", si precisa che la presente sezione si intende operante anche per la responsabilità imputabile all'Assicurato nell'espletamento dell'attività svolta in qualità di amministratore condominiale.

Con riferimento alla condizione particolare "Fusioni e acquisizioni", si precisa che la copertura della presente sezione si intende operante anche per la responsabilità imputabile all'Assicurato quale consulente per le attività di fusioni ed acquisizioni, sempre che tali attività rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge.

Con riferimento alla condizione particolare "Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)", si precisa che la copertura della presente sezione si intende estesa al pregiudizio economico derivante da danni corporali avvenuti durante il periodo di assicurazione e di cui l'Assicurato sia ritenuto responsabile:

- per gli infortuni sofferti durante il periodo di assicurazione indicato in polizza da Prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- a titolo di risarcimento di danni cagionati durante il periodo di assicurazione, ai Prestatori di lavoro di cui al punto precedente per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente e/o temporanea;
- la presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'Inps.

Con riferimento alla condizione particolare "Curatore/liquidatore/commissario", si precisa che la copertura della presente sezione si intende operante anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato in conseguenza dell'attività svolta nell'espletamento di funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale, ivi compresi a titolo esemplificativo e non limitativo gli incarichi di: Curatore nelle procedure di fallimento, Commissario giudiziale nelle pro-cedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, Commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, Commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative; Ausiliario giudiziario, Liquidatore giudiziale e co-liquidatore, Arbitro, Custode giudiziario, Rappresentante degli obbligazionisti; Perito e consulente tecnico, sempre che tali incarichi rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge.

Con riferimento alla condizione particolare "Visto di conformità (d. Lgs. 241/97 – d.l. 78/2009)", si precisa che la copertura è estesa alla responsabilità civile dell'assicurato derivante dall'attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto.

Di seguito sono indicate le condizioni particolari relative a "Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti industriali"

Con riferimento alla condizione particolare "Perdita documenti e valori", si precisa che la copertura della presente sezione si intende operante nel caso in cui l'Assicurato scopra durante il periodo di assicurazione o durante il maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento, che i documenti, la cui custodia era stata affidata all'Assicurato, quali:

- Atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant'altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma;
- Somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti

siano stati distrutti o danneggiati o persi o malposti, e dopo diligente ricerca non possano più essere reperiti.

Con riferimento alla condizione particolare "Mediatore per la conciliazione delle controversie (d. Lgs. 28/2010)", si precisa che la copertura della presente sezione si intende operante per l'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Con riferimento alla condizione particolare "Amministratore condominiale", si precisa che la copertura della presente sezione si intende operante anche per la responsabilità imputabile all'Assicurato nell'espletamento dell'attività svolta in qualità di amministratore condominiale.

Con riferimento alla condizione particolare "D. Lgs. N. 81/2008", si precisa che la copertura della presente sezione si intende operante anche per le responsabilità derivanti all'Assicurato per gli incarichi assunti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante per la sicurezza) e in materia di sicurezza nei cantieri (responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori).

Con riferimento alla condizione particolare "Inquinamento accidentale", si precisa che, la copertura della presente sezione si intende operante anche per i danni da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo, esclusivamente nei casi in cui derivino da eventi repentini, accidentali e imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall'Assicurato.

Con riferimento alla condizione particolare "Consulenza ambientale", si precisa che la copertura della presente sezione s'intende operante anche per le attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), fatta eccezione per qualsiasi danno derivante dall'amianto.

Con riferimento alla condizione particolare "Certificatore energetico", si precisa che la copertura della presente sezione si intende operante anche per la responsabilità imputabile all'Assicurato nell'espletamento dell'attività svolta in qualità di certificatore energetico.

Di seguito sono indicate le condizioni particolari relative agli "Amministratori di condominio".

Con riferimento alla condizione particolare "Perdita di documenti", si precisa che la copertura della presente sezione si intende operante nel caso in cui l'Assicurato scopra durante il periodo di assicurazione o durante il maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento (se concesso), che i documenti, la cui custodia era stata affidata all'Assicurato, quali Atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant'altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma (eccetto obbligazioni, titoli di credito, banconote e cambiali) siano stati distrutti o danneggiati o persi o malposti, e dopo diligente ricerca non possano più essere reperiti.

Di seguito sono indicate le condizioni particolari relative a "Dottori Agronomi e forestali, agrotecnici, periti agrari".

Con riferimento alla condizione particolare "Perdita documenti e valori", si precisa che la copertura della presente sezione si intende operante nel caso in cui l'Assicurato scopra durante il periodo di assicurazione o durante il maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento (se concesso), che i documenti, la cui custodia era stata affidata all'Assicurato, quali:

- Atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant'altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma;
- somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti.

In questi casi gli Assicuratori terranno indenne l'Assicurato per:

- ogni responsabilità legale nella quale l'Assicurato stesso è incorso nei confronti di qualsivoglia persona per il fatto che tali documenti sono stati distrutti, danneggiati, persi o malposti;
- i costi e le spese di qualsivoglia natura sostenuti dall'Assicurato nel sostituire o restaurare tali documenti a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali costi o spese.

Con riferimento alla condizione particolare "Mediatore per la conciliazione delle controversie (d. Lgs. 28/2010)", si precisa che la copertura della presente sezione si intende operante per Attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Con riferimento alla condizione particolare "Amministratore condominiale", si precisa che la copertura della presente sezione si intende operante anche per la responsabilità imputabile all'Assicurato nell'espletamento dell'attività svolta in qualità di amministratore condominiale.

Con riferimento alla condizione particolare "D. Lgs. N. 81/2008", si precisa che la copertura della presente sezione si intende operante anche per le responsabilità derivanti all'Assicurato per gli incarichi assunti in materia di salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro (responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante per la sicurezza) e in materia di sicurezza nei cantieri (responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori).

Con riferimento alla condizione particolare "Inquinamento accidentale", si precisa che la copertura della presente sezione si intende operante anche per i danni da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo, esclusivamente nei casi in cui derivino da eventi repentini, accidentali e imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall'Assicurato.

Con riferimento alla condizione particolare "Consulenza ambientale", si precisa che la copertura della presente sezione s'intende operante anche per le attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), fatta eccezione per qualsiasi danno derivante dall'amianto.

Con riferimento alla condizione particolare "Certificatore energetico", si precisa che la copertura della presente sezione si intende operante anche per la responsabilità imputabile all'Assicurato nell'espletamento dell'attività svolta in qualità di certificatore energetico.

Con riferimento alla condizione particolare "Interruzione o sospensione di attività", si precisa che l'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad involontari errori od omissioni professionali dell'Assicurato stesso.

Con riferimento alla condizione particolare "D. Lgs. N. 193/07", si precisa che l'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in applicazione del d.lgs. 193/07 e successive modifiche, in materia di igiene dei prodotti alimentari, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di errori od omissioni commessi nello svolgimento di incarichi professionali.

Con riferimento alla condizione particolare "Studio associato", si precisa che la copertura della presente sezione si intende operante anche per l'attività esercitata con propria p. Iva dai singoli professionisti facenti parte dello studio associato all'atto della stipulazione della presente polizza. Tale estensione si intende operante qualora il fatturato consuntivo indicato in polizza sia comprensivo anche del fatturato derivante dall'attività esercitata individualmente.

Di seguito sono indicate le condizioni particolari relative ai "Periti Assicurativi".

Con riferimento alla condizione particolare "Perdita di documenti", si precisa che la copertura della presente sezione si intende operante nel caso in cui l'Assicurato scopra durante il periodo di assicurazione o durante il maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento (se concesso), che i documenti, la cui custodia era stata affidata all'Assicurato, quali:

- Atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant'altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma (eccetto le obbligazioni, titoli di credito, le banconote e le cambiali);
- Siano stati distrutti o danneggiati o persi o malriposti, e dopo diligente ricerca non possano più essere reperiti.

✓ INFORTUNI

L'Assicurazione vale per gli infortuni che le persone indicate in elenco - in quanto soggetto Contraente e/o professionisti facenti parte dello studio associato contraente e/o in quanto collaboratori, purché non soggetti ad obbligo INAIL, di detti professionisti o studi associati - subiscano nello svolgimento delle mansioni agli stessi attribuite nell'ambito della struttura organizzativa del Contraente, nonché di ogni altra attività non professionale (comprese le attività sportive).

Sono compresi in garanzia gli infortuni:

- in qualità di passeggero durante i viaggi aerei effettuati su velivoli o elicotteri di trasporto pubblico, da chiunque eserciti, condotti da piloti professionisti;
- in qualità di passeggero su mezzi di trasporto terrestre e di superficie acqua;
- in conseguenza di malore o in stato di incoscienza non dovuti a condizioni patologiche;
- a causa di imperizia, imprudenza, negligenza, anche gravi;
- per asfissia non di origine morbosa, per annegamento, assideramento o congelamento, colpi di sole o di calore, folgorazione, avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- a causa di morsicature di animali, punture di insetti o aracnidi, con esclusione della malaria, delle malattie tropicali e delle affezioni (intendendosi per tali qualsiasi condizione morbosa o patologica che colpisca un individuo) e di cui gli insetti siano portatori necessari, nonché le conseguenze della puntura di zecca;

- da ustioni provocate da animali o vegetali;
- a causa di aggressioni e/o atti violenti avvenuti in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

È considerato inoltre Infortunio anche la lesione determinata da sforzo (intendendosi l'atto fisico sproporzionato rispetto alla struttura corporea dell'Assicurato non rientrante tra le azioni della normale vita lavorativa e/o privata).

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, sono previste le garanzie di seguito indicate:

- **Morte:** se l'Infortunio ha come conseguenza la morte, la Compagnia corrisponde la Somma assicurata agli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato in Parti uguali; la garanzia opera purché il decesso si verifichi entro due anni dall'infortunio anche successivamente alla scadenza della polizza.

- **Invalidità permanente:**

- l'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza - entro 2 (due) anni dal giorno dell'infortunio denunciato ed in rapporto causale;
- se l'Infortunio ha come conseguenza l'Invalidità permanente definitiva totale, la Compagnia corrisponde l'intera Somma assicurata;
- se l'Infortunio ha come conseguenza un'Invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo per Invalidità permanente viene calcolato sulla Somma assicurata in base al grado di invalidità permanente accertata e alla franchigia applicata. Il grado di invalidità permanente viene accertato applicando i punteggi riportati nella Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente (ex Tabella INAIL, Allegato n. 1 DPR 30 giugno 1965 n. 1124).

Il Contraente può scegliere tra due forme di franchigia - obbligatorie e alternative tra loro - con differenti effetti sulla determinazione del premio relativo alla presente garanzia (in particolare, la scelta della "Franchigia modulata al 5%" comporta il pagamento di un premio inferiore rispetto a quello calcolato in base alla "Franchigia modulata al 3%"):

- **Franchigia modulata Invalidità permanente al 3%**

La somma assicurata per invalidità permanente da infortunio è soggetta ad una franchigia del 3% pertanto la Compagnia non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 3% della totale. Se invece l'invalidità permanente è di grado superiore al 3% la Compagnia liquida una indennità calcolata sulla somma assicurata in base alle seguenti percentuali previste;

- **Franchigia modulata Invalidità permanente al 5%**

La somma assicurata per Invalidità Permanente da Infortunio è soggetta ad una franchigia del 5%; pertanto la Compagnia non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 5% della totale; se invece l'invalidità permanente è di grado superiore al 5%, la Compagnia liquida un'indennità calcolata sulla somma assicurata in base alle percentuali previste.

- **Inabilità temporanea:** l'indennizzo per l'inabilità temporanea è dovuto:

- integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate;
- al 50% per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle attività professionali principali e secondarie dichiarate.

Il Contraente può scegliere tra due forme di franchigia - obbligatorie e alternative tra loro - con differenti effetti sulla determinazione del premio relativo alla presente garanzia (in particolare, la scelta della "Franchigia inabilità 7 giorni" comporta il pagamento di un premio inferiore rispetto a quello calcolato in base alla "Franchigia inabilità 10 giorni"):

- **Franchigia Inabilità temporanea - Franchigia 7 giorni**

L'indennizzo per Inabilità temporanea verrà corrisposto a partire dalle ore 24.00 del 7° giorno successivo a quello dell'infortunio.

- **Franchigia Inabilità temporanea - Franchigia 10 giorni**

L'indennizzo per Inabilità temporanea verrà corrisposto a partire dalle ore 24.00 del 10° giorno successivo a quello dell'infortunio.

- **Rimborso spese di cura:** la Compagnia rimborsa le spese rese necessarie da un evento indennizzabile come infortunio e sostenute per:

- onorari di medici e chirurghi;
- accertamenti diagnostici;
- terapie fisiche sostenute fino al 90° giorno successivo all'infortunio, spese farmaceutiche e relativi ticket;
- trasporto in ospedale o clinica con autoambulanza;
- spese ospedaliere sostenute in caso di ricovero.

✓ TUTELA LEGALE

La Compagnia, nei limiti del massimale convenuto, assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei propri interessi - in sede extragiudiziale e giudiziale - per casi qui di seguito indicati.

Si precisa che, per la fase giudiziale, l'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG può nominare direttamente il legale e in tal caso, l'Assicurato, nel limite del massimale indicato in polizza, non dovrà sostenere alcun onere relativo al legale stesso.

Sono garantite:

- le spese per l'intervento di un unico avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato.

L'Assicurato può scegliere tra:

- **Linea Base**, la quale garantisce:
 - difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa;
 - una difesa penale per delitti dolosi comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di Reato;entrambe le suddette prestazioni garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell'Assicurato sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti penali qualora ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata.
- difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a euro 250,00 per i casi di contestazione d'inosservanza dei seguenti D.Lgs. (e successive disposizioni normative o regolamentari): 81/2008 e 106/2009 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 193/07 in materia di Sicurezza alimentare, 152/06 in materia di Tutela dell'ambiente, 196/03 in materia di Protezione dei dati personali nonché 231/2001 in materia di Responsabilità amministrativa delle Società.
- **Linea Completa**, la quale garantisce:
 - difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa;
 - una difesa penale per delitti dolosi comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di Reato. In questo caso la Compagnia anticipa al Contraente le spese legali fino a un massimo di euro 5.000,00 in attesa della definizione del giudizio;entrambe le suddette prestazioni garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell'Assicurato sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti penali qualora ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata.
- difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a euro 250,00 per i casi di contestazione d'inosservanza dei seguenti D.Lgs. (e successive disposizioni normative o regolamentari): 81/2008 e 106/2009 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 193/07 in materia di Sicurezza alimentare, 152/06 in materia di Tutela dell'ambiente, 196/03 in materia di Protezione dei dati personali nonché 231/2001 in materia di Responsabilità amministrativa delle Società;
- richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- vertenze individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, che prestano la propria attività in favore e presso il Contraente;
- vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi alla sede legale e alle eventuali altre sedi/immobili assicurate;
- vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a euro 200,00;
- ricorso all'Autorità Giudiziaria per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli immobili presso il quale è ubicata la sede legale e le eventuali altre sedi/immobili assicurate.

✓ ASSISTENZA

La Compagnia, avvalendosi della Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. eroga le seguenti prestazioni:

- Invio di un Idraulico per interventi di emergenza;

- Invio Vetraio per interventi di emergenza;
- Invio Termoidraulico nelle 24 h;
- Pronto intervento per danni da acqua (invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura);
- Invio Elettricista per gli interventi di emergenza;
- Invio Fabbro per interventi di emergenza;
- Invio Serrandista per interventi di emergenza;
- Invio Sorvegliante in caso di evento che abbia compromesso la sicurezza dei locali;
- Invio Frigorista per interventi di emergenza;
- Recupero dati a seguito di perdita degli stessi conservati su supporto magnetico;
- Rientro anticipato dell'Assicurato in caso di emergenza;
- Trasloco (Prestazione operante dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi).

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

La Polizza prevede, relativamente alla garanzia "Incendio", la seguente opzione con riduzione del Premio:

Limitazione dell'assicurazione	<p>Se viene prescelta la presente limitazione dell'assicurazione, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati esclusivamente dai seguenti eventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • incendio; • fulmine, implosione, esplosione o scoppio anche esterni; • fumo anche se conseguente a guasto accidentale di apparecchi per la produzione di calore purché collegati ad appropriati camini; • caduta di meteoriti, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, urto di aeromobili; • onda sonora determinata da oggetti in moto a velocità supersonica; • urto di veicoli stradali e/o natanti non appartenenti né in uso all'Assicurato/Contraente; • guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio o altro evento garantito; • sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse. <p>È compreso in garanzia il rimborso delle spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro, fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo dovuto.</p>
---------------------------------------	---

La Polizza prevede, relativamente alla garanzia "Furto", le seguenti opzioni con riduzione del Premio:

Impianto d'allarme	<p>I locali contenenti le cose assicurate sono protetti da un valido impianto automatico di allarme antifurto, e si obbliga a mantenere detto impianto in perfetta efficienza nonché ad attivarlo quando nei locali non vi sia presenza di persone.</p> <p>È convenuto che qualora si verificasse un sinistro e venisse riscontrata l'inefficienza o il mancato funzionamento dell'impianto, la Compagnia corrisponderà l'80% dell'importo indennizzabile ai sensi di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato.</p>
Impianto d'allarme volumetrico e/o perimetrale con caratteristiche vincolanti	<p>I locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto volumetrico e/o perimetrale avente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - centralina dotata di sistema per la trasmissione a distanza dell'allarme alle forze dell'ordine e/o all'istituto di vigilanza; - registratore di eventi; - alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive. <p>Il Contraente e/o l'Assicurato si impegna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a mantenere in perfetta efficienza l'impianto di allarme sopra descritto e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone; - a far effettuare la manutenzione a ditta specializzata almeno una volta l'anno e a presentare, su richiesta della Compagnia, il relativo certificato di manutenzione; - a far effettuare esclusivamente alla ditta specializzata a cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni relative a sostituzioni e/o modifiche; - a prendere tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasto, per ripristinare l'efficienza dell'impianto nel più breve tempo possibile.

	È convenuto che qualora si verificasse un sinistro e venisse riscontrata l'inefficienza o il mancato funzionamento dell'impianto, la Compagnia corrisponderà l'80% dell'importo indennizzabile ai sensi di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato.
La Polizza prevede, relativamente alla garanzia "Elettronica", la seguente opzione con riduzione del Premio:	
Limitazione di garanzia	Oltre alle esclusioni generali relative alla presente Sezione, si intendono esclusi i guasti ed i danni assicurati od assicurabili con altre Sezioni della presente polizza.
La Polizza prevede, in relazione alla garanzia "Responsabilità Civile", la seguente opzione con riduzione del Premio:	
Limitazione garanzia alla sola RC della proprietà del fabbricato	Se viene scelta tale limitazione, la Compagnia si obbliga <u>esclusivamente</u> a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari e simili, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato.
La Polizza prevede, relativamente alla garanzia "Responsabilità Civile Professionale", la seguente opzione con riduzione del Premio:	
Riduzione termine di retroattività	Se viene prescelta tale opzione, a parziale deroga di quanto indicato nel contratto, la retroattività deve intendersi pari alla data di decorrenza della polizza.
Aumento franchigie	Se viene prescelta tale opzione, le franchigie previste a stampa si intendono così modificate, salvo quanto diversamente stabilito, per i soli casi di aumento, dalle singole clausole: <ul style="list-style-type: none"> • per Commercialisti, Avvocati, Periti Industriali, Amministratori di Condominio: € 2.500,00; • per Architetti, Ingegneri, Geometri: € 5.000,00; • per Periti assicurativi e Mediatori Creditizi: € 3.000,00.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
La Polizza prevede, relativamente alla garanzia "Incendio", le seguenti garanzie aggiuntive:	
Rischio locativo	La Compagnia, nei casi di responsabilità dell'Assicurato risponde - fino a concorrenza della relativa somma assicurata - dei danni materiali e diretti causati da Incendio o altro evento garantito dalla presente polizza anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo ai locali indicati in polizza, in cui si svolge l'attività assicurata, tenuti in locazione dall'Assicurato.
Ricorso terzi	La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'uso/godimento di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi o forniture.
Eventi atmosferici	La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da: <ul style="list-style-type: none"> • uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria; • caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento; • sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto; • bagnamenti che si verificasse all'interno del fabbricato, purché direttamente conseguenti alla rottura e/o ingorghi di opere ed impianti, causati da uno degli eventi suindicati.
Allagamenti	La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all'interno dei fabbricati assicurati a seguito di: <ul style="list-style-type: none"> • formazione di ruscelli od accumuli esterni di acqua; • fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici di pertinenza del fabbricato assicurato.
Danni acque e ricerca guasti	A parziale deroga di quanto ordinariamente previsto nella garanzia base della Sezione "Incendio", la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimenti ed eventuali infiltrazioni di acqua anche piovana, nonché da neve o grandine in fase di scioglimento: <ul style="list-style-type: none"> • verificatisi a seguito di ingorghi, traboccamenti e/o rotture accidentali, anche causati da gelo o da eventi atmosferici, di tubazioni, condutture, canalizzazioni, serbatoi e rubinetti, relativi impianti idrici, igienici e tecnici, esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, o ad elettrodomestici ivi esistenti;

	<ul style="list-style-type: none"> • verificatisi attraverso rotture, brecce o lesioni accidentali, verificatisi nel tetto o nelle pareti esterne dei fabbricati esclusi lucernari e serramenti.
Eventi sociopolitici, atti vandalici o dolosi di terzi	La Compagnia assicura i danni verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, atti vandalici o dolosi di terzi, purché l'Assicurato e/o il Contraente non vi abbia preso parte attiva.
Spese di demolizione e sgombero in aumento	<p>In aggiunta a quanto già previsto nella garanzia base, la Compagnia indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro.</p> <p>Sono inoltre comprese, per la presente estensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese di rimozione e ricollocamento (trasporto compreso) del contenuto dell'ufficio non danneggiato, qualora dette operazioni si rendessero necessarie, a seguito di sinistro indennizzabile, per il ripristino dei locali e/o per l'esecuzione dei lavori di ripristino; • le spese sostenute dall'Assicurato per scavi, sbancamenti puntellature e altri lavori di muratura subiti, a seguito di evento indennizzabile, da serbatoi, cisterne o altri impianti interrati.
Fenomeno elettrico in aumento	In aggiunta a quanto già previsto nella garanzia base, la Compagnia indennizza un ulteriore importo, fino alla concorrenza della somma assicurata, per i danni materiali e diretti causati dall'effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici a qualunque causa dovuti, a macchine, apparecchiature ed impianto elettrici o elettronici nonché ad impianti fotovoltaici e pannelli solari.
Lastre ed insegne in aumento	<p>In aggiunta a quanto già previsto nella garanzia base, la Compagnia indennizza i danni a tutte le lastre di cristallo, vetro, specchio, marmo e simili, insegne anche luminose stabilmente installate, comprese le opere di rimozione e posa in opera, contro i danni materiali e diretti da rottura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi o del Contraente o dell'Assicurato; • avvenuta in occasione di furto o di tentativo di furto.
Spese per il rifacimento di Cose particolari in aumento	<p>In aggiunta a quanto già previsto nella garanzia base, la Compagnia rimborsa all'Assicurato, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione e fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le spese effettivamente sostenute - entro un anno dal sinistro - per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rimpiazzo delle Cose Particolari distrutte con altre uguali od equivalenti; • le operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento delle Cose Particolari.
Spese supplementari	<p>La Compagnia rimborsa, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita le spese sostenute a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti per stime e piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno alle cose assicurate, in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali; • <u>se il fabbricato assicurato è di proprietà del Contraente e da questi locato</u>, i danni derivanti dalla perdita delle pigioni relative al fabbricato rimasto danneggiato per il periodo necessario al suo ripristino, per il periodo massimo di un anno; • mancato godimento dei locali contenenti le cose assicurate, in ragione del canone di locazione ad essi relativo che l'Assicurato locatario debba corrispondere al locatore, per il tempo necessario al ripristino dei locali e comunque non oltre il periodo massimo di un anno; • gli oneri di urbanizzazione che dovessero gravare sull'Assicurato in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. <p>La Compagnia rimborsa inoltre le maggiori spese debitamente documentate, sostenute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la riparazione o la ricostruzione del fabbricato secondo caratteristiche costruttive diverse da quelle che aveva al momento del sinistro qualora l'Autorità lo imponga, in quanto tali precedenti caratteristiche non sono ammesse da leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di costruzione del fabbricato stesso; • nel caso di sinistro che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'esercizio assicurato, le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di interruzione totale o parziale e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di avvenimento del sinistro e riguardino, a titolo esemplificativo e non esaustivo, salari, stipendi, canoni di locazione, canoni fissi per servizi e/o manutenzione.

La Polizza prevede, relativamente alla garanzia “Furto”, le seguenti garanzie aggiuntive:	
Valori in Cassaforte o Armadi forti	La garanzia è prestata - fino a concorrenza della relativa somma assicurata - per il Furto, la Rapina e l'Estorsione dei Valori (esclusi i Preziosi) custoditi in Cassaforte (con esclusione di quelle a muro), Armadi forti e/o armadi corazzati.
Portavalori integrativa	La Compagnia assicura - fino a concorrenza della relativa somma assicurata - la perdita di Valori (esclusi i Preziosi) derivante da: <ul style="list-style-type: none"> - furto avvenuto in seguito ad Infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei Valori; - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i Valori stessi; - furto effettuato strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - Rapina e/o estorsione; commessi sulla persona dell'Assicurato, degli Addetti all'attività esercitata o di persone di fiducia, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i Valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle Banche, ai Fornitori e/o Clienti e viceversa.
Furto con destrezza	L'assicurazione di cui alla presente sezione si intende estesa al furto con destrezza commesso all'interno dell'ufficio durante le ore di apertura dello stesso, purché constatato e denunciato all'Autorità nella stessa giornata nella quale è avvenuto.
La Polizza prevede, relativamente alla garanzia “Responsabilità Civile”, le seguenti garanzie aggiuntive:	
Estensione RC alla attività di consegna corrispondenza	L'assicurazione Responsabilità Civile, si intende estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi per morte e per lesioni personali e/o distruzione e deterioramento di cose durante le operazioni di consegna della corrispondenza, limitatamente all'attività di servizio postale privato.
Danni alle cose in consegna e custodia	Si intendono compresi in garanzia i danni subiti dalle cose di terzi, detenute in consegna e custodia dall'Assicurato, nel corso di operazioni di carico/scarico, sollevamento, trasporto, movimentazione.
Estensione RC a tutte le ubicazioni in cui è svolta l'attività	L'assicurazione si intende estesa alle sedi, specificatamente elencate in polizza, in cui l'Assicurato svolge la propria attività, fino ad un massimo di 5 ubicazioni. Il numero di addetti indicato in polizza si intende pertanto comprensivo di tutti gli addetti cumulativamente considerati.
Organizzazione di corsi di formazione interni	L'assicurazione si intende operante anche nel caso in cui l'Assicurato organizzi, all'interno dei locali indicati in polizza, corsi di formazione inerenti la propria attività, fino ad un massimo di 50 partecipanti per ciascuna sessione. Tale attività deve intendersi svolta a carattere non prevalente risultando quindi complementare all'attività principale indicata in polizza.
La Polizza prevede in relazione alla garanzia “Responsabilità civile Professionale” le seguenti garanzie aggiuntive:	
Sindaco, revisore legale dei conti ai sensi del d.lgs 39/2010 membro dell'organismo di vigilanza (ai sensi del d.lgs 231/2001 - art.6 punto 1 lett. b), membro del consiglio di sorveglianza o del comitato per controllo sulla gestione	Qualora tale estensione sia prevista in polizza, essa s'intenderà estesa alle perdite che traggono origine da ogni richiesta di risarcimento fatta da terzi all'Assicurato per la prima volta e notificate alla Compagnia durante il periodo di assicurazione, in conseguenza di un atto illecito commesso nel periodo di assicurazione od entro il periodo di retroattività, nell'espletamento dell'incarico/dell'attività oggetto della presente estensione. Sono da intendersi compresi: a) i nuovi incarichi assunti successivamente alla stipulazione della polizza; b) gli incarichi cessati durante il periodo di assicurazione.
Società di servizi contabili (edp)	Qualora tale estensione sia prevista in polizza, la copertura della presente sezione si intende operante anche per la responsabilità imputabile alla società di servizi contabili (edp) di cui si avvale l'Assicurato, esclusivamente per l'attività svolta per conto dei clienti dell'Assicurato. Tale estensione si intende operante qualora il fatturato consuntivo indicato in polizza sia comprensivo anche del fatturato della Società di servizi contabili (edp), per l'attività svolta per conto dei clienti dell'Assicurato.
Studio associato (selezionabile per le seguenti categorie professionali:	Qualora il Contraente sia uno studio associato, la “Responsabilità Civile Professionale” si intende operante anche per l'attività esercitata con propria p. Iva dai singoli professionisti facenti parte dello studio associato all'atto della stipulazione della presente polizza.

- ingegneri, architetti, geometri, periti industriali - dottori agronomi e forestali, agrotecnici, periti agrari)	Tale estensione si intende operante qualora il fatturato consuntivo indicato in polizza sia comprensivo anche del fatturato derivante dall'attività esercitata individualmente. La Compagnia verificherà, in caso di richiesta di risarcimento, il rispetto di dette condizioni. Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia s'intende operante nei confronti dei subentranti dal momento della comunicazione alla Compagnia.
La polizza prevede, relativamente alla garanzia "Tutela Legale", le seguenti garanzie aggiuntive:	
Opposizione a sanzioni amministrative	La prestazione opera per presentare ricorso o opposizione avverso ogni sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell'attività indicata in polizza. Nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria, la prestazione vale se la somma ingiunta è pari o superiore a euro 1.000,00.
Vertenze con agenti e rappresentanti	La prestazione viene garantita al Contraente per vertenze contrattuali con i propri agenti o rappresentanti.
Vertenze con i clienti escluso recupero crediti	Le prestazioni vengono garantite per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, escluso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. La prestazione viene garantita con il limite di 7 sinistri stragiudiziali. insorti in ciascun anno assicurativo. Entro tale limite di sinistri stragiudiziali, la prestazione viene garantita anche per la fase giudiziale limitatamente a 1 sinistro insorto in ciascun anno assicurativo, sempreché il valore in lite sia superiore a euro 500,00.
Vertenze stragiudiziali con i clienti compreso il recupero crediti	Questa garanzia aggiuntiva è prestata in <u>quattro</u> forme di tutela crescente alternative tra loro. Le prestazioni vengono garantite esclusivamente per la fase stragiudiziale per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente.
	VERTENZE STRAGIUDIZIALI CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI – 5 SINISTRI La prestazione viene garantita con il limite di 5 sinistri stragiudiziali insorti in ciascun anno assicurativo. In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, l'ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale prestazione.
	VERTENZE STRAGIUDIZIALI CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI – 10 SINISTRI La prestazione viene garantita con il limite di 10 sinistri stragiudiziali insorti in ciascun anno assicurativo. In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, l'ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale prestazione.
	VERTENZE STRAGIUDIZIALI CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI - 5 SINISTRI UE La prestazione viene garantita con il limite di 5 sinistri stragiudiziali insorti in ciascun anno assicurativo. In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, l'ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale prestazione. La prestazione è garantita anche per vertenze contrattuali con i clienti insorte e che da trattare in Unione Europea e in Svizzera.
	VERTENZE STRAGIUDIZIALI CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI - 10 SINISTRI UE La prestazione viene garantita con il limite di 10 sinistri stragiudiziali insorti in ciascun anno assicurativo. In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, l'ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale prestazione. La prestazione è garantita anche per vertenze contrattuali con i clienti insorte e che da trattare in Unione Europea e in Svizzera.
Spese di resistenza extracontrattuali	Le prestazioni sono garantite per resistere alle pretese di risarcimento di natura extra-contrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi.
Retroattività	La prestazione opera retroattivamente per la difesa penale per delitti dolosi o colposi e contravvenzioni, per fatti avvenuti fino a un anno prima della data di effetto del contratto, purché l'Assicurato abbia conoscenza del sinistro successivamente alla data effetto della polizza.
Riforma fiscale e tributaria Decreto Legislativo 472/97	La prestazione opera esclusivamente per i procedimenti di natura tributaria e fiscale. La prestazione opera a favore del Contraente che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'autorità preposta.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

“INCENDIO”

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, sono in ogni caso esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare, invasione, confische, requisizioni, serrate, per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, salvo che l'Assicurato provi che non vi è stato rapporto causale tra tali eventi ed il sinistro;
- verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, atti vandalici o dolosi, salvo che l'Assicurato provi che non vi è stato rapporto causale tra tali eventi ed il sinistro, salvo i casi in cui vale la garanzia aggiuntiva “Eventi Sociopolitici, atti vandalici o dolosi di terzi”;
- verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causate di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, anche se avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un fenomeno elettrico se l'evento è determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione o da manomissioni;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- alle cose aventi un valore esclusivamente affettivo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- causati da o derivanti da o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica o chimica.

L'assicurazione è prestata alla condizione essenziale che:

- il fabbricato o i fabbricati, di cui fanno parte l'ufficio e le eventuali dipendenze quali cantine e autorimesse private, siano adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani – compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto vuoto e impraticabile – a civili abitazioni, uffici, studi professionali o siano vuoti e dove, nel restante terzo, non esistano: cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di Infiammabili o esplosivi, discoteche e night club;
- il fabbricato assicurato presenti le caratteristiche costruttive di seguito indicate:
 - strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
 - pareti esterne in materiali incombustibili;
 - solai in materiali anche combustibili;
 - strutture portanti del tetto in materiali anche combustibili;
 - manto di copertura del tetto in materiali incombustibili o in tegole bituminose.

Sono previste tolleranze alle disposizioni sopra riportate quando la presenza di materiali non conformi è inferiore ai limiti stabiliti dalla Compagnia.

Con riferimento ai beni in leasing, si precisa che si intendono esclusi i beni oggetto di contratto di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione.

Con riferimento ai danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da spargimento di acqua anche piovana o di neve e grandine in fase di scioglimento, si precisa che sono esclusi i danni da: gelo, rigurgiti di fogna, infiltrazioni, occlusioni o ingorghi, allagamenti dall'esterno, stillicidio o insalubrità dei locali, le spese per la riparazione o sostituzione di tubazioni, condutture, canalizzazioni e serbatoi, nei quali si è verificata la rottura accidentale, le spese necessarie sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato nonché i danni avvenuti in fabbricati vuoti e inoccupati, in stato di inattività o in corso di costruzione, riparazione o ristrutturazione.

Con riferimento ai danni materiali e diretti alle cose assicurate - anche se di proprietà di terzi - causati da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, si precisa che la Compagnia non risponde dei danni:

- causati da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione, inadeguata manutenzione;
- verificatisi in occasione dei montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Con riferimento alla rottura di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, specchio, marmo e simili, insegne anche luminose stabilmente installate, comprese le opere di rimozione e posa in opera, di pertinenza del fabbricato e/o del relativo contenuto, si precisa che s'intendono esclusi i danni:

- riconducibili ad altre garanzie prestate all'interno della presente sezione;
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono prestazioni di terzi;

- dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione;
- da furto o tentato furto;

Non costituiscono rotture indennizzabili le scheggiature e le rigature.

Con riferimento alla partita “Fabbricato”, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato e posti al servizio dell'ufficio, accertata dall'Azienda di distribuzione e comportante da parte dell'Azienda stessa il blocco dell'erogazione, si precisa che sono escluse tutte le spese necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio dei locali in cui si svolge l'attività assicurata.

Con riferimento alla partita “Contenuto dell'ufficio”, l'indennizzo è comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro, escluso il risarcimento di qualsiasi danno indiretto e di ogni valore artistico, scientifico o affettivo.

Con riferimento all'estensione di garanzia “Decentramento presso terzi – fiere e mostre”, si precisa che la presente estensione è limitata al territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città Stato del Vaticano.

Con riferimento alla partita complementare “Ricorso Terzi”, si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva “Eventi atmosferici”, si precisa che **sono esclusi i danni:**

- causati da inondazioni e alluvioni, allagamenti, mareggiate e penetrazione di acqua marina, cedimento o franamento del terreno, valanghe o slavine;
- da gelo (ancorché conseguente a sinistro coperto dalla presente garanzia), umidità e stillicidio;
- subiti da costruzioni aperte o incomplete, in corso di costruzione o rifacimento nonché capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;
- subiti da enti posti all'aperto, alberi, piante, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- limitatamente ai danni da sovraccarico neve:
 - ai fabbricati (e al relativo contenuto) causati dal peso della neve qualora gli stessi non siano conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione del fabbricato stesso;
 - ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, in seguito al sovraccarico di neve.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva “Allagamenti”, si precisa che la Compagnia non indennizza i danni:

- causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua naturali o artificiali, nonché da inondazioni e alluvioni;
- causati da mareggiata, marea, maremoto, e penetrazione di acqua marina;
- avvenuti a seguito di rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- causati da acqua penetrata attraverso porte, finestre, lucernari o altre aperture non efficacemente chiuse;
- provocati da rubinetti o altri interruttori di flussi d'acqua, lasciati aperti;
- causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti a sinistro coperto dalla presente garanzia;
- causati da franamento, cedimento, smottamento del terreno.

In relazione alla garanzia aggiuntiva “Danni acque e ricerca guasti”, si precisa che la Compagnia non risponde dei danni:

- causati da umidità, stillicidio, rigurgito e/o traboccamento di fognature pubbliche, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- avvenuti in fabbricati in stato di inattività, in corso di costruzione, riparazione, ristrutturazione o demolizione.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva “Eventi socio politici, atti vandalici o dolosi di terzi”, si precisa che restano esclusi i danni:

- di imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
- di furto, rapina, smarrimento, estorsione, di saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, qualora l'occupazione medesima si protragga per oltre cinque giorni consecutivi.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Fenomeno elettrico in aumento", si precisa che la Compagnia non risponde dei danni causati da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione, inadeguata manutenzione.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Lastre e insegne in aumento", si precisa che la presente garanzia non opera per i danni:

- derivati dal crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali e/o del fabbricato, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sugli accessori stessi o sui relativi supporti, sostegni, cornici, da operazioni di trasloco o rimozione dei mobili su cui gli stessi sono collocati;
- derivanti da atti vandalici o dolosi di terzi;
- avvenuti in occasioni di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio;
- avvenuti in occasione di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, determinati dalla caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento;
- determinati da vizio di costruzione o difetto di installazione degli oggetti assicurati;
- da rigature, screpolature o scheggiature;
- alle cose aventi valore artistico o affettivo;
- ai bordi delle lastre scorrevoli nonché alle cornici;
- alle apparecchiature elettriche delle insegne luminose, nonché ai tubi luminescenti.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Spese per il rifacimento di Cose particolari in aumento", si precisa che rimane in ogni caso escluso dalla garanzia il risarcimento di ogni valore artistico, scientifico o affettivo.

Inoltre, si segnala che la presente Condizione Aggiuntiva non opererà, in caso di sinistro indennizzabile ai termini della condizione aggiuntiva "Allagamenti", limitatamente al rifacimento di Cose particolari poste in locali interrati o seminterrati e/o a quelle poste a meno di 10 cm dal pavimento (purché non costituente attrezzatura e/o arredamento d'ufficio destinato, per sua natura, ad avere un appoggio direttamente a terra o purché non si tratti di beni contenuti all'interno di suddette attrezzature e/arredamento).

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Spese supplementari", e, in particolare, ai danni derivanti dalla perdita delle pignoni relative al fabbricato rimasto danneggiato per il periodo necessario al suo ripristino, si precisa che la presente estensione opera solo se il fabbricato assicurato è di proprietà del Contraente e da questi locato.

Inoltre, si chiarisce che la Compagnia non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- difficoltà di reperimento delle attrezzature facenti parte del Contenuto dell'ufficio, imputabili ad eventi eccezionali esterni quali disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra, di forza maggiore, da provvedimenti di governo o di altra Autorità;
- mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari per la riparazione o il riacquisto dei beni distrutti o danneggiati.

Si riportano di seguito i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti inerenti la presente garanzia:

Assicurazione	Limite di indennizzo	Franchigia	Scoperto
Garanzia Incendio			
Spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici, igienici o termici, di esclusiva pertinenza del fabbricato.	-	€ 150,00 per singolo sinistro	-
Correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, a qualunque causa dovuti che si manifestassero: <ul style="list-style-type: none"> • negli impianti, motori, apparecchiature e circuiti elettrici e/o elettronici di pertinenza del fabbricato, qualora sia assicurata la Partita "Fabbricato"; • in macchine e apparecchiature elettroniche e/o elettriche, qualora sia assicurata la Partita "Contenuto dell'ufficio". 	€ 3.000,00 per singolo sinistro e per anno assicurativo	€ 150,00 per singolo sinistro	-
Rottura lastre	€ 3.000,00 con il limite di € 1.500,00 per singola lastra	-	-
Spese di demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento al più vicino scarico	15% del danno indennizzabile max € 50.000,00 per sinistro	-	-
Spese necessariamente sostenute per la rimozione e/o il ricollocamento del Contenuto l'ufficio, a seguito di sinistro	10% dell'indennizzo dovuto	-	-
Spese peritali e/o consulenziali in caso di sinistro e spese di progettazione del fabbricato eventualmente sostenute dal Contraente	10% indennizzo dovuto con il massimo di € 5.000,00	-	-

Spese per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito	€ 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo	-	-
Oneri di urbanizzazione (solo se presente garanzia "Incendio Fabbricato")	10% dell'indennizzo con il massimo di € 10.000,00	-	-
Guasti cagionati dai ladri (solo se presente garanzia "Incendio Fabbricato")	€ 1.500,00 per sinistro	-	-
Spese derivanti da dispersione di gas relativa a impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato e posti al servizio dell'ufficio (solo se presente garanzia "Incendio Fabbricato")	5 per mille somma assicurata alla partita "Fabbricato"	-	-
Spese di ricostruzione di cose particolari (purché avvenute entro un anno dal sinistro e solo se è assicurato il "Contenuto dell'Ufficio")	10% indennizzo con il massimo di € 3.000,00 per sinistro	-	-
Danni ad articoli promozionali e/o merci campionarie (solo se è assicurata la partita "Contenuto dell'Ufficio")	15% indennizzo con il massimo di € 15.000,00 per sinistro	-	-
Danni da interruzione o intralcio nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza	10% indennizzo per sinistro	-	-
Gioielli e preziosi (non costituenti campionario relativo all'attività esercitata), carte valori e Titoli di credito in genere	15% della Somma assicurata con il massimo di € 15.000,00	-	-
Denaro	10% della Somma assicurata con il massimo di € 5.000,00	-	-
Contenuto dell'ufficio posto in ubicazioni diverse da quella dichiarata in polizza	15% somma assicurata, max € 15.000,00 per ogni ubicazione	-	-
Ricorso terzi - danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo/godimento di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi o di forniture	20% del massimale assicurato (comunque entro il massimale)	-	-
Eventi atmosferici - danni ai beni assicurati diversi da quelli sotto indicati	80% somme assicurate per sinistro e per anno assicurativo	-	10% con il minimo di € 250,00
Eventi atmosferici - danni causati da grandine a materiali fragili quali lucernari, vetrate, serramenti, vetrine, lastre di fibrocemento, cemento amianto e manufatti di materia plastica nonché pannelli solari, impianti fotovoltaici e tende parasole esterne stabilmente fissate al fabbricato	10% somma assicurata per ciascuna partita con il massimo complessivo di € 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	-	
Eventi atmosferici - danni causati da sovraccarico neve	50% somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo	-	
Allagamenti	In caso di - 1. formazione di ruscelli o accumuli esterni di acqua: 40% somme assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto dell'ufficio per sinistro e per anno assicurativo - 2. fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici di pertinenza del fabbricato: € 5.000,00 per sinistro e anno - Contenuto dell'ufficio posto in locali interrati o seminterrati e/o a quello posto a meno di 10 cm dal pavimento: € 2.500,00 per sinistro e anno assicurativo	-	10% con il minimo di € 2.500,00 10% con il minimo di € 500,00 scoperto (e relativo minimo) applicabile in base al tipo di evento (1. o 2.)
Danni acque e ricerca guasti • spese per la riparazione o sostituzione di tubazioni, condutture, canalizzazioni e serbatoi in cui si è verificato l'evento assicurato • spese sostenute per demolizione e ripristino di parti del fabbricato (solo se assicurata la partita "Fabbricato").	€ 3.000,00 per singolo sinistro	€ 150,00 per sinistro	-

Danni acque e ricerca guasti in fabbricato inoccupato e/o in stato di inattività	- € 10.000,00 qualora tale condizione sia stata dichiarata in polizza in fase di sottoscrizione - € 25.000,00 qualora tale condizione si verifichi in corso di validità della polizza dopo la cessazione attività dichiarata	€ 250,00 per sinistro	-
Eventi sociopolitici, atti vandalici o dolosi di terzi	- 50% della somma assicurata per danni verificatisi a seguito di atti di terrorismo/sabotaggio - 80% delle somme assicurate in tutti gli altri casi	-	10% con il minimo di € 500,00
Spese di demolizione e sgombero in aumento: spese sostenute per scavi, sbancamenti puntellature ed altri lavori di muratura subiti, a seguito di evento indennizzabile, da serbatoi, cisterne od altri contenitori e/o impianti interrati	50% della somma assicurata alla presente partita	-	-
Fenomeno elettrico in aumento	-	€ 250,00 per singolo sinistro	-
Lastre e insegne in aumento	limite per singola lastra € 1.500	-	-
Onorari dei Periti	10% indennizzo, max € 5.000,00	-	-

! **“FURTO”**

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, la presente garanzia non comprende i danni:

- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che non vi è stato rapporto causale tra tali eventi ed il sinistro;
- causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- commessi o agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave (salvo i casi in cui vale l'estensione “Furto commesso fuori dall'orario di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell'Assicurato”):
 - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente o occupino i locali contenenti le cose assicurate;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente devono rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità anche se non conviventi;
- indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato uso o altri eventuali pregiudizi;

Mancanza di custodia: se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi incustoditi, l'Assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno; per Valori in genere la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del 15° giorno.

Con riferimento ai beni in leasing, si precisa che si intendono esclusi i beni oggetto di contratto di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione.

Con riferimento al caso in cui l'autore del furto si sia introdotto all'interno dei locali contenenti le cose assicurate, si precisa che per le cose custodite in casseforti (anche a muro), armadi forti e/o armadi corazzati, l'Assicurazione è operante a condizione che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali mezzi di custodia attraverso rottura, scasso o uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili.

Con riferimento alle “Cose particolari”, si precisa che rimane in ogni caso escluso dall'assicurazione il risarcimento di ogni valore affettivo, artistico o scientifico.

Con riferimento alla Partita Complementare “Valori in Cassaforte o Armadi forti”, la garanzia per il Furto, la Rapina e l'Estorsione dei Valori (esclusi i Preziosi) custoditi in cassaforte non opera per le Casseforti a muro.

Con riferimento alla Partita Complementare “Portavalori integrativa”, si precisa che la garanzia è prestata a condizione che gli incaricati del trasporto siano di età compresa tra i 18 e i 70 anni ed esenti da minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente Sezione:

Assicurazione	Limite di indennizzo	Franchigia	Scoperto
Furto			
Guasti cagionati dai ladri	€ 2.500,00 per ogni sinistro	-	-
Sostituzione serrature	€ 1.000,00 per sinistro e anno assicurativo	-	-
Spese di miglioramento	€ 1.000,00 per sinistro e anno assicurativo	-	-
Cose particolari	20% somma assicurata per il Contenuto,	-	-
Portavalori, limitatamente ai Valori (esclusi i Preziosi), fermo il limite del 15% della somma assicurata alla partita "Contenuto dell'ufficio"	15% della somma assicurata alla partita "Contenuto dell'ufficio" e con il massimo di € 3.500,00 per sinistro.	-	-
Difese esterne - Danni perpetrati violando chiusure non protette	80% delle somme assicurate con il massimo di € 30.000,00	-	-
Utilizzo di veicoli posti nei locali per compiere il furto	-	-	20%
Decentramento presso terzi – fiere e mostre	10% somma assicurata con il massimo di € 2.500,00 per singola ubicazione	-	-
Onorari dei Periti	10% dell'indennizzo, max € 5.000,00	-	-
Valori in casseforti o armadi forti	90% dell'indennizzo	-	10%
Portavalori integrativa	<ul style="list-style-type: none"> • € 10.000 se il portavalori è condotto da persona incaricata con qualsiasi mezzo di locomozione; • da € 10.000 a € 25.000 se trasporto è effettuato da persona incaricata accompagnata da altro collaboratore di fiducia con qualsiasi mezzo di locomozione 	-	20%
Furto con destrezza	€ 1.000,00	-	-

La Compagnia, in caso di sinistro indennizzabile, non pagherà più:

- di € 6.000,00 per singolo oggetto, costituente arredamento dell'ufficio, per tappeti, arazzi, quadri, sculture, argenteria, oggetti d'arte (esclusi i preziosi), collezioni e raccolte in genere;
- del 15% della somma assicurata con il massimo di € 3.500,00 per Valori, Gioielli e Preziosi elevato, limitatamente ai Valori, ad € 5.000,00 a condizione che questi ultimi siano riposti in cassaforte;
- del 10% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 per articoli promozionali e/o merci campionarie a scopo illustrativo, pubblicitario o propagandistico non destinati alla vendita;
- del 5% della somma assicurata con il massimo di € 500,00 per effetti personali dell'Assicurato, di suoi familiari, di prestatori di lavoro o di clienti (ferma l'esclusione di Gioielli e preziosi, pellicce e Valori).

! "ELETTRONICA"

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, sono esclusi i guasti e i danni:

- causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, o, se questi ultimi sono persone giuridiche, con dolo dei relativi rappresentanti legali o Soci a responsabilità illimitata;
- verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico, scarico e sollevamento al di fuori dei locali di pertinenza dell'ufficio;
- dovuti a cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore, il venditore o locatore delle Apparecchiature elettroniche;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- dovuti a difetti preesistenti alla stipula della polizza già noti all'Assicurato di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che i guasti o i danni siano connessi a eventi indennizzabili che abbiano colpito anche altre parti delle cose assicurate;
- per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, di insurrezione, di serrate, di sequestri, di occupazione militare o non, di invasione, rivolta, di provvedimenti di qualsiasi governo anche locale di diritto o di fatto;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo e/o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione)

nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

- diretti ed indiretti, comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici causati o risultanti da:
 - virus informatici di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, cestinatura per svista, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;
 anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza;
- inerenti a spese per eventuali riparazioni provvisorie, aggiunte, modifiche, revisioni o miglioramenti;
- conseguenti a difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici delle cose assicurate ivi compresi i costi della ricerca e dell'identificazione di difetti, la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica;
- che si verifichino, qualora il costruttore od il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro;
- relativamente ad impianti ed apparecchi fisico-medici per odontoiatria, a testate di turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca, salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili a termini della presente polizza all'impianto o all'apparecchiatura assicurati;
- relativamente ad impianti ed apparecchi per la diagnosi e la terapia con raggi energetici, verificatisi in conseguenza di campi di energia;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Relativamente alla garanzia maggiori costi la Compagnia non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di Governo o di altra Autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione od il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato.

Con riferimento agli Impianti e apparecchi a impiego mobile, si precisa che non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi e che limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature debbono essere riposti nelle loro custodie.

Con riferimento ai beni in leasing, si precisa che si intendono esclusi i beni oggetto di contratto di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo e gli scoperti relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione, fermo restando che in caso di sinistro verrà sempre applicata una franchigia fissa di **euro 250,00**.

Assicurazione	Limite di indennizzo	Franchigia	Scoperto
Spese di demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento, spese di rimozione e ricollocamento apparecchiature elettroniche non danneggiate	15% dell'indennizzo dovuto	-	-
Maggiori costi sostenuti rispetto a quelli normali per la prosecuzione delle funzioni svolte dallo apparecchio o dall'impianto danneggiato/distrutto	€ 100,00 al giorno per un massimo di 20 giorni per sinistro	-	-
Costi per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti dati distrutti o danneggiati in caso di danno materiale direttamente causato a nastri o dischi magnetici o altri supporti dati	20% della somma assicurata con il massimo di € 3.000,00	-	-
Costi sostenuti per la duplicazione e per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti e danneggiati in caso di danno materiale ai supporti dei programmi causato da sinistro	20% della somma assicurata con il massimo di € 3.000,00	-	-
Danni a conduttori esterni	15% della somma assicurata con il massimo di € 1.500,00	-	-
Onorari dei Periti	10% dell'indennizzo, max € 5.000	-	-

Danni di furto verificatisi quando le aperture verso l'esterno non siano protette da adeguati mezzi di chiusura e/o quando questi ultimi non siano stati messi in funzione	-	-	25%
Impianti ed apparecchi ad impiego mobile – Danni di furto	-	-	25% con il minimo di € 250,00

“RESPONSABILITÀ CIVILE”

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, l'assicurazione R.C.T. non comprende la responsabilità civile derivante:

- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico nonché ai relativi mezzi di trasporto, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- da furto;
- alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto espressamente previsto nella sezione “Che cosa è assicurato?”
- alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- a condutture ed impianti sotterranei in genere;
- a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- derivanti da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, salvo quanto espressamente previsto nella sezione “Che cosa è assicurato?”;
- di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- derivanti da lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n.81/2008 limitatamente alle disposizioni in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili, nonché quelli derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- derivanti da spargimento d'acqua o rigurgito di fogne, che non siano conseguenti a rotture accidentali di tubazione o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere insalubrità dei locali;
- punitivi di qualsiasi natura;
- i danni derivanti dall'organizzazione di eventi di qualsiasi natura;
- derivanti da:
 - perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software;
 - indisponibilità o malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;
 - ogni interruzione d'attività conseguente a quanto indicato ai due precedenti punti;
- da proprietà, possesso e/o utilizzo di droni.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- da detenzione o impiego di esplosivi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l'amianto;
- direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici;
- direttamente o indirettamente derivanti da organismi geneticamente modificati;
- derivanti da malattie professionali;
- derivanti dal contagio del sangue nelle sue varie forme e varianti, sindrome da immunodeficienza acquisita (H.I.V., A.I.D.S.);
- derivanti da B.S.E. (bovine spongiform encephalopathy), T.S.E. (transmissible spongiform encephalopathy) e vC.J.D. (new variant Creutzfeld-Jakob disease) nelle loro forme e varianti;

- derivanti da guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili;
- da ordigni di guerra;
- da mobbing, stalking, straining, bossing, sindromi e comportamenti affini di tipo persecutorio e/o discriminatorio nelle varie forme e varianti;
- derivanti, direttamente o indirettamente, da operazioni di modifica, test, acquisizione, produzione, trattamento, fabbricazione, manipolazione, distribuzione, stoccaggio, applicazione o qualsiasi tipo di utilizzo di quanto costituisca oggetto di trapianto, organi umani, sangue, cellule, secrezioni di qualsiasi tipo e relativi derivati, inclusi prodotti biosintetici destinati o meno a sostituire organi trapiantati, sangue o cellule.

Sono inoltre esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.

Con riferimento alla R.C.T. si precisa che sono esclusi i danni subiti dal conducente e dal veicolo oggetto della presente estensione di garanzia. La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno e opera nei limiti territoriali previsti nella presente Sezione, in quanto, per i Paesi ove sia richiesta, sia stata rilasciata regolare Carta Verde.

Con riferimento alla R.C.O. si precisa che sono escluse le malattie professionali. Inoltre, si chiarisce che l'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge.

Inoltre, con riferimento all'assicurazione per la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dai danni cagionati a terzi dai suoi Addetti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, si precisa che la validità dell'estensione è subordinata all'operatività, al momento del sinistro, dell'assicurazione contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o navigazione dei natanti e sempre che risulti provato che al momento del sinistro il veicolo fosse guidato da un Addetto dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione.

Con riferimento alla responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato per danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, si precisa che sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Estensione garanzia all'attività di consegna corrispondenza limitatamente all'attività di servizio postale privato", si precisa che rimane ferma l'esclusione della responsabilità civile derivante all'Assicurato da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

Assicurazione	Limite di indennizzo	Franchigia	Scoperto
Responsabilità civile da lavori affidati a terzi di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento e simili	€ 150.000,00 per sinistro e anno assicurativo	-	-
Spargimento d'acqua conseguente a rottura accidentale di impianti idrici	€ 10.000,00 per sinistro e anno assicurativo, limitatamente ai danni da rigurgito fognatura	-	-
Incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute (qualora esista identica copertura nella Sezione Incendio la presente garanzia vale per l'eccedenza di massimale ivi previsto)	€ 150.000,00 per sinistro e anno assicurativo	-	-
Danni cagionati da terzi addetti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli	-	€ 250,00 per ogni sinistro	-
Inquinamento accidentale	€ 150.000,00 per sinistro e anno assicurativo	-	10% con il minimo di € 500,00
Interruzione totale o parziale dell'attività	€ 150.000,00 per sinistro e anno assicurativo	-	10% con il minimo di € 100,00
Danni ai mezzi di trasporto sotto carico/scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni	€ 30.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 100,00 per ogni mezzo danneggiato	-
Estensione garanzia all'attività di consegna corrispondenza per la sola attività di servizio postale privato	€ 10.000,00 per i danni a cose e € 150.000,00 per i danni a persone	€ 250,00 per ciascun sinistro	-
Danni alle cose in consegna e custodia nel corso di operazioni di carico, scarico, sollevamento, trasporto o movimentazione	€ 2.500,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 300,00 per sinistro	-

“RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE”

Con riferimento a tutte le professioni, l'assicurazione non opera in relazione a:

- Attività diverse da quanto indicato in polizza;
- Fatti noti;
- Assicurato non iscritto all'albo professionale, se previsto;
- Inquinamento, salvo i casi in cui vale, per la categoria professionale “Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti industriali” e per la categoria professionale “Dottori Agronomi e forestali, Agrotecnici, Periti Agrari”, la condizione particolare sempre operante “Inquinamento Accidentale”;
- Amianto;
- Campi elettromagnetici;
- Multe, ammende e/o sanzioni dirette;
- Radiazioni, contaminazioni e/o scorie nucleari;
- Fatti dolosi o fraudolenti;
- RC contrattuale;
- Guerra, atti terroristici;
- Soggetti che detengano una partecipazione diretta o indiretta;
- Soggetto giuridico in cui l'Assicurato sia Socio, Amministratore o Dipendente;
- Insolvenza o fallimento;
- Rc Prodotti;
- Danni corporali o danni materiali, salvo i casi in cui vale la condizione particolare sempre operante “Responsabilità civile terzi nella conduzione dello studio” e/o , con riferimento alla categoria professionale “Commercialisti, Avvocati, Consulenti del Lavoro, Società di servizi contabili (edp)” vale la condizione particolare sempre operante “Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)”;
- Possesso o proprietà di beni;
- Circostanze e/o richieste di risarcimento note;
- Circostanze di risarcimento notificate in base a precedenti polizze;
- Errori e/o omissioni nella gestione di altre assicurazioni.

Inoltre, si precisa che la Compagnia sarà esonerata dall'obbligo di prestare la copertura assicurativa e di indennizzare qualsiasi richiesta di risarcimento e comunque ad eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente polizza se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di indennizzo od esecuzione di tale prestazione esponga la Compagnia o i suoi Riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzione delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale od economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Con riferimento alla Gestione delle vertenze di danno (spese legali), la Compagnia non riconosce eventuali costi e spese incontrati dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Con riferimento alla condizione particolare sempre operante “Responsabilità civile terzi nella conduzione dello studio”, la presente garanzia non è operante per le richieste di risarcimento riconducibili o derivanti da:

- Danni materiali;
- Danni alle opere;
- Danni alle cose;
- Danni da spargimento di acque;
- Danni da condutture, impianti sotterranei, cedimenti etc;
- Danni da esplosivi;
- Danni da proprietà di fabbricati;
- Danni da circolazione veicoli.

Con riferimento alla condizione particolare sempre operante “Codice privacy”, la garanzia è esclusa in caso di atto illecito continuato.

Commercialisti, Avvocati, Consulenti del lavoro, Società di servizi contabili (edp)

Si precisa che l'assicurazione non opera inoltre:

- Rc amministratori/sindaco e revisore: per le richieste di risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi atto illecito commesso dall'Assicurato e/o da un Collaboratore che agisce in qualità di amministratore (membro del C.d.A.) Sindaco, o revisore legale dei conti, o di membro dell'organismo di vigilanza, salvo che tale estensione non sia prevista specificatamente in polizza;
- Certificazione dei bilanci di Società quotate: per le richieste di risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad atti illeciti commessi in relazione alla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle Società per

azioni quotate in borsa ed in genere di Società soggette per legge all'obbligo della certificazione, salvo il caso in cui sia specificatamente convenuto e indicato in polizza;

- Assistenza fiscale e visto di conformità: per le richieste di risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad atti illeciti commessi in relazione alle attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, nonché mediante apposizione del visto di conformità in relazione all'utilizzo in compensazione da parte del contribuente di crediti Iva, crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, irap, ritenute alla fonte;
- Responsabilità Amministrativa e Amministrativo – Contabile: per le perdite cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario e comunque derivanti da responsabilità amministrativa e amministrativo – contabile.

Con riferimento alla condizione particolare "Mediatore per la conciliazione delle controversie (d. Lgs. 28/2010)", si precisa che resta inteso che l'estensione non sarà operante per le richieste di risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili ad azioni poste in essere dall'Assicurato in violazione degli obblighi di imparzialità.

Con riferimento alla condizione particolare "Amministratore condominiale", si prevede che tale estensione si intende operante qualora il fatturato dichiarato dal Contraente e indicato in polizza sia comprensivo anche del fatturato derivante da tale attività.

Inoltre, la presente estensione non opera per le richieste di risarcimento derivanti da o correlate a:

- omissioni nella stipulazione, modifica o gestione di assicurazioni;
- furto, rapina, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
- proprietà del fabbricato;
- danni corporali;
- responsabilità imputabile all'Assicurato nella gestione di lavori straordinari.

Con riferimento alla condizione particolare "Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)", si precisa che l'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Da tale copertura restano escluse le richieste di risarcimento derivanti da e/o attribuibili a malattie professionali di qualunque natura.

L'efficacia dell'estensione di garanzia Obbligazione temporale della Società "Claims made" che precede è subordinata alle seguenti condizioni:

- che l'Assicurato, nella fascia di fatturato indicata in polizza, abbia incluso i compensi annuali percepiti per il relativo incarico / per la relativa attività;
- che i compensi derivanti dagli incarichi non siano di importo superiore al 35% del totale del fatturato indicato in polizza.
- che l'incarico o l'attività siano stati rispettivamente assunti e svolti in conformità con le disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Ingegneri, architetti, geometri, periti industriali

L'assicurazione non opera per:

- Contratti di appalto: per le richieste di risarcimento derivanti da contratti nei quali l'Assicurato agisce come appaltatore edile in connessione o non con la sua professione;
- Danni a opere da parte d'impresie in cui l'Assicurato sia socio, amministratore o dipendente: per le *richieste di risarcimento* derivanti da e/o riconducibili a danni a opere eseguite da imprese in cui l'Assicurato sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
- Perizie e stime finalizzate alla concessione di finanziamenti in genere: per le richieste di risarcimento derivanti da, connesse con e/o attribuibili all'attività di perizie, stime e valutazioni, finalizzate alla concessione di fidi, prestiti e mutui e/o finanziamenti presso le banche o istituti finanziari, la cui responsabilità sia riconducibile a un atto illecito commesso dall'Assicurato;

Con riferimento alla condizione particolare "Mediatore per la conciliazione delle controversie (d. Lgs. 28/2010)", si prevede che l'efficacia della presente estensione è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

- che il fatturato dichiarato dal Contraente nella proposta e indicato nel certificato comprenda i compensi annuali percepiti per il relativo incarico / per la relativa attività;
- che l'incarico o l'attività siano stati rispettivamente assunti e svolti in conformità con le disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Resta inteso che l'estensione non sarà operante per le richieste di risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili ad azioni poste in essere dall'Assicurato in violazione degli obblighi di imparzialità.

Con riferimento alla condizione particolare "Amministratore condominiale", si precisa che tale copertura integrativa si intende operante qualora il fatturato dichiarato dal Contraente e indicato in polizza sia comprensivo anche del fatturato

derivante da tale attività. Ferme restando le Esclusioni previste nella polizza, la presente estensione non opera per le richieste di risarcimento derivanti da o correlate a:

- omissioni nella stipulazione, modifica o gestione di assicurazioni;
- furto, rapina, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
- proprietà del fabbricato;
- danni corporali;
- responsabilità imputabile all'Assicurato nella gestione di lavori straordinari.

Amministratori di condominio

L'Assicurazione non opera per:

- errori e/o omissioni nella stipula di assicurazioni private: per le richieste di risarcimento derivanti da o correlate a omissioni nella stipulazione, modifica o gestione di assicurazioni private;
- denaro, preziosi o titoli al portatore: Per le richieste di risarcimento derivanti da o correlate a furto, rapina, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
- proprietà del fabbricato: per le richieste di risarcimento derivanti da o correlate alla proprietà dal fabbricato.

Dottori agronomi e forestali, agrotecnici, periti agrari

L'assicurazione non opera per:

- Danni a opere da parte d'impresе in cui l'Assicurato sia socio, amministratore o dipendente: per le richieste di risarcimento derivanti da e/o riconducibili a danni a opere eseguite da imprese in cui l'Assicurato sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente.
- Contratti di appalto: Per le richieste di risarcimento derivanti da contratti nei quali l'Assicurato agisce come appaltatore edile in connessione o non con la sua professione;
- Geologo: Per le richieste di risarcimento derivanti da e/o riconducibili ad attività propria della professione di geologo svolta dell'Assicurato e/o da un membro del suo staff e/o da un suo collaboratore;
- Mancata resa: Per le richieste di risarcimento derivanti da e/o riconducibili al mancato raggiungimento della resa stimata di un raccolto;
- Mancato ottenimento di finanziamenti: Per richieste di risarcimento derivanti da e/o riconducibili al mancato ottenimento di finanziamenti, a meno che ciò non sia riconducibile ad un errore/omissione professionale dell'Assicurato;
- Finanziamenti ottenuti o elargiti illecitamente: Per le richieste di risarcimento derivanti da e/o riconducibili a perdite connesse a finanziamenti ottenuti od elargiti illecitamente.

Con riferimento alla condizione particolare "Mediatore per la conciliazione delle controversie (d. Lgs. 28/2010)", si precisa che l'efficacia della presente estensione è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

- che il fatturato dichiarato dal Contraente nella proposta e indicato nel certificato comprenda i compensi annuali percepiti per il relativo incarico / per la relativa attività;
- che l'incarico o l'attività siano stati rispettivamente assunti e svolti in conformità con le disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Resta inteso che l'estensione non è operante per le richieste di risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili ad azioni poste in essere dall'Assicurato in violazione degli obblighi di imparzialità.

Con riferimento alla condizione particolare "Amministratore condominiale", si precisa che la presente estensione non opera per le richieste di risarcimento derivanti da o correlate a:

- omissioni nella stipulazione, modifica o gestione di assicurazioni;
- furto, rapina, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
- proprietà del fabbricato;
- danni corporali;
- responsabilità imputabile all'Assicurato nella gestione di lavori straordinari.

Periti assicurativi

L'assicurazione non opera per:

- Assicurato non iscritto al ruolo dei periti assicurativi;
- Incarichi assicurativi peritali nel settore sanitario e nel settore dell'arte.

Mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria

L'assicurazione non opera per:

- Fidejussioni;
- Responsabilità previste dall'art. 1762 Codice Civile;
- Mediatore creditizio e agente in attività finanziaria già sottoposto ad indagini, procedimenti di verifica, controlli e/o sanzioni;
- Reclutamento irregolare;
- Consulenze finanziarie e/o investimenti;

- Oscillazioni di un mercato finanziario;
- Errato o inadeguato funzionamento del sistema informativo;
- Operazioni di riciclaggio e/o ricettazione;
- Attività di intermediazione assicurativa;
- Attività di promotore finanziario.

L'assicurazione s'intende prestata con l'applicazione per ogni *richiesta di risarcimento* della seguente *franchigia* assoluta (salvo quanto diversamente stabilito nella tabella sotto riportata):

- per Commercialisti, Centri elaborazione dati - EDP, Avvocati, Periti Industriali, Amministratori di Condominio, Dottori agronomi forestali - Agrotecnici - Periti agrari, Consulenti del lavoro: € 1.000,00;
- per Architetti, Ingegneri, Geometri: da € 2.500,00;
- per Periti assicurativi e Mediatori creditizi - Agenti in attività finanziarie: da € 1.500,00;
- per Studi multiprofessione giuridici economici e Studi multiprofessione tecnici viene applicata la *franchigia* più alta tra quelle riferite alle varie professioni esercitate all'interno dello studio.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

Assicurazione	Limiti di indennizzo	Franchigia	Scoperti
<i>Con riferimento a tutte le professioni</i>			
Responsabilità civile terzi nella conduzione dello studio	€ 1.000.000,00 per ogni richiesta di risarcimento e per anno assicurativo	€ 500,00 per ogni richiesta di risarcimento	-
<i>Commercialisti, Avvocati, Consulenti Del Lavoro, Società Di Servizi Contabili (Edp)</i>			
Perdita documenti e valori	€ 2.500,00 per ogni richiesta di risarcimento e per anno assicurativo	-	-
Mediatore per la conciliazione delle controversie (d.lgs. 28/2010)	€ 500.000,00	€ 1.500,00 per ogni richiesta di risarcimento	-
Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)	€ 1.000.000,00 per ogni <i>richiesta di risarcimento</i> e per anno assicurativo, nel limite di € 250.000,00 per persona	€ 500,00 per ogni richiesta di risarcimento	-
Sindaco, revisore legale dei conti (ex revisore dei conti – ex controllo contabile) ai sensi del d. Lgs. 39/2010, membro dell'organismo di vigilanza (ai sensi del d.lgs 231/2001 – articolo 6 punto 1 lettera b), membro del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione	Con riferimento all'estensione di garanzia – Obbligazione temporale della Società "Claims made", limite d'indennizzo indicato in polizza € 250.000,00 per ogni richiesta di risarcimento ed in aggregato annuo, con riferimento a incarichi assunti presso banche, Società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e Società finanziarie in genere	€ 5.000,00 per ogni richiesta di risarcimento	Scoperto del 10% con minimo € 5.000,00 e massimo € 20.000,00 per ogni richiesta di risarcimento.
Visto di conformità	€ 3.000.000,00 per ogni <i>richiesta di risarcimento</i> ed in aggregato annuo	-	-
<i>Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti industriali</i>			
Perdita documenti e valori	€ 2.500,00 per ogni richiesta di risarcimento e per anno assicurativo	-	-
Mediatore per la conciliazione delle controversie (d.lgs. 28/2010)	€ 500.000,00	€ 1.500,00 per ogni richiesta di risarcimento	-
<i>Dottori agronomi e forestali, Agrotecnici, Periti agrari</i>			
Perdita documenti e valori	€ 2.500,00 per ogni richiesta di risarcimento e per anno assicurativo	-	-
Mediatore per la conciliazione delle controversie (d.lgs. 28/2010)	€ 500.000,00	€ 1.500,00	-
Interruzione o sospensione attività	50% del limite di indennizzo in polizza	-	-

! "INFORTUNI"

! Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, sono esclusi gli infortuni derivanti da:

- guida di mezzi di locomozione aerea, nonché dal loro uso in qualità di membro dell'equipaggio;
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di Legge in vigore o in caso di patente scaduta salvo che, in quest'ultimo caso, al momento del sinistro l'Assicurato abbia i requisiti necessari ad ottenere il rinnovo;
- operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessarie da infortunio;
- delitti dolosi dell'Assicurato, suicidio;

- arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o altri motivi di carattere eccezionale;
 - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche;
 - eventi sismici, maremoto, inondazioni e alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
 - guerra od insurrezioni;
 - partecipazione ad imprese, anche sportive, di carattere eccezionale o ad azioni temerarie (a titolo esemplificativo e non limitativo, spedizioni esplorative o artiche, himalayane e/o andine);
 - sinistri provocati o dipendenti direttamente o indirettamente da malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive, epilessia e relative conseguenze e complicanze;
 - cure ed interventi relativi alla sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) e le patologie correlate alla infezione da HIV;
 - danni provocati da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici (cioè quando utilizzate in caso di guerra od insurrezioni).
- ! Con riferimento alle lesioni determinate da *sforzo*, sono esclusi gli infarti da qualsiasi causa determinati.
- ! Con riferimento alle "attività sportive", si precisa che:
- Sono esclusi gli sport praticati in forma professionistica o comunque quando l'Assicurato svolga tale attività in modo tale da essere prevalente, per impegno temporale, ad ogni altra occupazione;
 - s'intendono esclusi gli infortuni che si verifichino in occasione della pratica dei seguenti sport, intendendosi tale elenco a titolo esemplificativo e non limitativo, essendo quindi esclusi anche altri sport non elencati che dovessero rivestire carattere di alta pericolosità e comunque gli sport "estremi": Pugilato; atletica pesante; lotta e arti marziali nelle loro varie forme; alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai oltre il 3° grado U.I.A.A. (Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche), e se inferiori al 3° grado se effettuate in solitaria; sci e snowboard fuori pista (ma s'intende compreso lo sci e lo snowboard fuori pista solo se effettuati ai margini delle piste da sci battute); salto dal trampolino con sci o idrosci; sci estremo ed acrobatico, snowboard estremo ed acrobatico, sci alpinismo; bob; biathlon e triathlon (ironman); rugby; immersione con autorespiratore; paracadutismo e sport aerei in genere (compresi deltaplano, ultraleggeri e parapendio); football americano; hockey su ghiaccio, su pista e su prato; rafting; regate oceaniche e traversate in alto mare effettuate in solitaria; free climbing; jumping e bungee jumping; downhill; kite- surf; snow-kite; skeleton; torrentismo e canyoning; speleologia; guidoslitta; hydrospeed; canoa e kayak che comporti discesa di rapide; sport motoristici in genere (autoveicoli, motoveicoli e natanti a motore o motonautici, go kart).
 - S'intendono esclusi gli infortuni che si verifichino in occasione della pratica delle seguenti attività sportive solo se svolte sotto l'egida di federazioni od associazioni sportive: calcio; calcetto; pallacanestro; sci alpino (slalom e/o discesa) e snowboard; ginnastica (artistica e trampolino); ciclismo; pattinaggio su ghiaccio e/o pista; sport equestri in genere.
 - L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato indicato in polizza subisca in occasione della pratica delle seguenti attività sportive, svolte sotto l'egida di federazioni od associazioni sportive, ad esclusione degli sport praticati in forma professionistica o comunque quando l'Assicurato svolga tale attività in modo tale da essere prevalente, per impegno temporale, ad ogni altra occupazione: calcio; calcetto; pallacanestro; sci alpino (slalom e/o discesa) e snowboard (compresi i fuori pista solo se effettuati ai margini delle piste da sci battute); ginnastica (artistica e trampolino); ciclismo; pattinaggio su ghiaccio e/o pista; sport equestri in genere.
 - L'assicurazione è prestata ad esclusione della garanzia di Inabilità temporanea.
- ! **Sono escluse dal rimborso** le spese per le cure odontoiatriche, delle parodontopatie e delle protesi dentarie.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella sezione infortuni:

Assicurazione	Limite di indennizzo	Franchigia	Scoperto
Invalità permanente	-	Vedi descrizione riportata nella sezione "Che cosa è assicurato"; resta inteso che in caso di infortunio causato da pratica di attività sportive la franchigia applicata, che annulla e sostituisce le franchigie previste in polizza, sarà pari al 5%.	-
Inabilità temporanea	Massimo 365 giorni di indennizzo	Vedi descrizione riportata nella sezione "Che cosa è assicurato"	-
Spese di cura da infortunio - accertamenti medici e diagnostici e terapie fisiche (rimborsabili fino al 90° giorno dal sinistro)	20% della somma assicurata	-	-

Spese ospedaliere sostenute in caso di ricovero	5% somma assicurata (max € 300,00 per giorno di degenza)	-	-
Limite catastrofale	€ 2.1000.000,00	-	-

! **“TUTELA LEGALE”**

! **Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, l'assicurazione non opera per i sinistri relativi:**

- alla materia fiscale ed amministrativa, salvo i casi per cui valgono le garanzie aggiuntive “Opposizione a sanzioni amministrative” e/o “Riforma fiscale e tributaria Decreto Legislativo 472/97”, qualora acquistate;
- a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- ad attività connesse al settore nucleare, ai danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali è riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- alla circolazione di veicoli, alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- a fatti dolosi delle persone assicurate;
- a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività, salvo i casi per cui valgono le garanzie aggiuntive “Vertenze contrattuali con i clienti escluso recupero crediti” e/o “Vertenze contrattuali con i clienti, compreso recupero crediti”, qualora acquistate;
- ad interventi di restauro, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti, salvo il caso in cui il Contraente operi nel settore edile;
- all'affitto d'azienda o a contratti di leasing immobiliare;
- a fabbricazione o commercializzazione di esplosivi o alla fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare;
- all'attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- a vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- all'attività svolta da cooperative o da associazioni di consumatori;
- all'esercizio della professione o dell'attività medica o di operatore sanitario;
- a contratti di agenzia, rappresentanza o mandato, salvo i casi per cui vale la garanzia aggiuntiva “Vertenze con agenti e rappresentanti”, qualora acquistata;
- a vertenze con la Compagnia;
- all'adesione ad azioni di classe (class action);
- alla difesa penale per abuso di minori.

! Inoltre, con riferimento alla presente garanzia, si chiarisce che:

- le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 tentativi per sinistro;
- le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio;
- non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'avvocato;
- sono escluse le indennità di trasferta e, qualora sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari;
- l'assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.

! La prestazione di difesa penale per delitti dolosi – comprese le violazioni in materia fiscale ed amministrativa - opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

! Con riferimento alla “Linea Completa”, si precisa che le prestazioni di vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie e di controparte nonché di ricorso all'autorità giudiziaria per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali sono prestate esclusivamente in favore del contraente. In relazione a questa ultima prestazione; sono altresì escluse le vertenze tra condomini e quelle relative alle spese condominiali.

! Con riferimento alla garanzia aggiuntiva “Opposizione a sanzioni amministrative”, si precisa che sono escluse le sanzioni per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.

! Con riferimento alla garanzia aggiuntiva “Spese di resistenza extracontrattuali”, si precisa che la stessa non opera nel caso in cui:

- l'assicurazione di Responsabilità civile copra il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento (a titolo esemplificativo perché l'assicuratore di Responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno al terzo con un esborso inferiore al massimale di polizza, o per violazione del patto di gestione lite);
 - il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.
- Inoltre, la copertura non è prevista per le spese legali e/o peritali per l'accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento dell'assicuratore di Responsabilità civile.
- L'operatività della presente garanzia è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità civile, se esistente, in merito alla copertura del sinistro.

! Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Retroattività", si precisa che la prestazione opera retroattivamente per la difesa penale per delitti dolosi o colposi e contravvenzioni, per fatti avvenuti fino ad un anno anteriormente alla data di effetto del contratto, purché l'Assicurato abbia conoscenza del sinistro successivamente alla data di effetto della polizza. La difesa penale relativa ad atti, fatti o comportamenti illegittimi che risultino già a conoscenza dell'assicurato prima della decorrenza della polizza non sono compresi nell'assicurazione.

! Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Riforma fiscale e tributaria D.Lgs. 472/97", si precisa che le spese relative al ricorso sono rimborsate solo in caso di accoglimento anche parziale del ricorso.

! "ASSISTENZA"

! Ciascuna prestazione non è fornita più di 3 (tre) volte per anno assicurativo.

! Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- guerra, trasformazioni o assestamento atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- abuso di alcoolici o psicofarmaci.

! Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

! La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

! Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia tempestivamente preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.

! Avuto riguardo all' "Invio di un idraulico in caso di sinistro":

- sono esclusi i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili, quelli dovuti a negligenza dell'Assicurato, l'interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne del fabbricato; la tracimazione dovuta a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubature mobili e dei servizi igienico-sanitari;
- con riferimento agli impianti di riscaldamento, sono esclusi i sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

! Avuto riguardo all' "Invio di un vetraio per interventi di emergenza", la prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita.

! Avuto riguardo all' "Invio di un termoidraulico nelle 24h", sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno esser pagati dall'Assicurato, previa sua autorizzazione.

! Avuto riguardo agli "Interventi di emergenza per danni da acqua", la prestazione non è dovuta:

- nel caso di allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico, relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- nel caso di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico, relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgiti di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;

! Avuto riguardo all' "Invio di un elettricista per interventi di emergenza", sono esclusi gli interventi dovuti a:

- corto circuito provocato da imperizia, imprudenza, negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti ai cavi di alimentazione dei locali dell'esercizio a monte del contatore.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

! Avuto riguardo all' "Invio di un fabbro per interventi di emergenza", restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

! Avuto riguardo al "Recupero dati", i costi di recupero dei dati saranno a carico dell'Assicurato.

- ! Avuto riguardo al “Rientro anticipato”, la prestazione non è operante se l'Assicurato non trasmette alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione relativamente ai sinistri che danno luogo alle prestazioni.
- ! Avuto riguardo al “Trasloco”, L'Assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni successivi alla data del sinistro.

Si riportano di seguito i limiti di indennizzo relativi alle singole prestazioni offerti ai sensi della presente sezione:

Assicurazione	Limite di indennizzo	Franchigia	Scoperto
Invio di un idraulico per interventi di emergenza	€ 500,00 per sinistro	-	-
Invio di un vetraio per interventi di emergenza	€ 150,00 per sinistro	-	-
Invio di un termoidraulico nelle 24h	€ 150,00 per sinistro	-	-
Interventi di emergenza per danni da acqua	€ 500,00 per sinistro	-	-
Invio di un elettricista per interventi di emergenza	€ 500,00 per sinistro	-	-
Invio di un fabbro per interventi di emergenza	€ 500,00 per sinistro	-	-
Invio di un serrandista per interventi di emergenza	€ 500,00 per sinistro	-	-
Invio di un sorvegliante	€ 500,00 per sinistro	-	-
Invio di un frigorista per interventi di emergenza	€ 500,00 per sinistro	-	-
Recupero dati	-	-	-
Rientro anticipato	€ 500,00 per sinistro	-	-
Trasloco	-	-	-



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

- **Incendio, Furto, Elettronica**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, nonché, limitatamente alla Sezione “Furto”, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose eventualmente rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate; le spese relative sono a carico della Compagnia;
 - darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza o alla Compagnia entro 6 giorni (ridotti a 48 ore relativamente alla Sezione “Furto”) da quando ne hanno avuto conoscenza; il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.
- per i danni causati da incendio presumibilmente doloso, esplosione, scoppio, furto, estorsione, scippo, rapina, atti vandalici e dolosi, fare, nei 10 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere tempestivamente trasmessa alla Compagnia;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla avvenuta liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto alla corresponsione di alcuna indennità;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte e/o danneggiate, presenza di eventuali testimoni, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle cose assicurate esistenti al momento del sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i propri registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Per i soli danni relativi alla Sezione “Furto”, il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- denunciare tempestivamente la sottrazione di Titoli di credito anche al debitore nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere per questo, diritto alla corresponsione di alcuna indennità;
- facilitare le indagini e gli accertamenti che la Compagnia ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi e presentare, a richiesta della Compagnia, tutti i documenti che si possono ottenere dalle Autorità competenti in relazione al sinistro.

- **Responsabilità civile professionale**

L'Assicurato deve dare alla Compagnia, tramite l'Intermediario, comunicazione scritta entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di:

- I. Qualsiasi richiesta di risarcimento a lui presentata;
- II. Qualsiasi intenzione formalizzata da un terzo di ritenerlo responsabile di un Atto illecito;
- III. Qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza.

Inoltre, l'Assicurato:

- deve fornire alla Compagnia tutte le informazioni
- non deve ammettere responsabilità in relazione a richieste di risarcimento o concordarne l'entità oppure sostenerne i costi, gli oneri o le spese senza il consenso scritto della Compagnia;
- deve sottoporre ad approvazione da parte della Compagnia i legali e periti da lui scelti per la gestione di una richiesta di risarcimento.

Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

- **Infortuni**

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato o i suoi aventi diritto devono:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, sottoponendosi subito alle cure mediche, seguirne le prescrizioni, evitando di compiere atti che possano ostacolare la cura e la capacità a riprendere il lavoro;
- darne avviso scritto all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità; il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata;
- corredare la denuncia del sinistro con certificato medico;
- documentare il decorso delle lesioni con ulteriori certificati medici; nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e l'indennizzo verrà riconosciuto a guarigione clinica ultimata;
- sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, fornire alla stessa ogni informazione;
- produrre originale delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale qualsiasi medico che lo abbia visitato e curato;
- produrre gli originali di notule, distinte, ricevute di pagamento di spese mediche, debitamente quietanzate relativamente la garanzia "spese di cura da infortunio";
- fornire in ogni caso alla Compagnia il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL).

L'accertamento dei postumi di invalidità permanente deve essere effettuato in Italia.

In caso di morte da infortunio dell'Assicurato, il beneficiario identificato in polizza o, in difetto, gli eredi legittimi e/o testamentari, devono presentare:

- documentazione medica e cartella clinica qualora ci sia stato un ricovero;
- certificato di morte;
- certificato di stato di famiglia relativo all'Assicurato;
- atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi;
- nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra i beneficiari o gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia dal reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità de sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.

Si precisa che le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'Assicurato.

- **Tutela legale**

L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Compagnia e/o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza, fatto salvo il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.

L'Assicurato deve informare immediatamente la Compagnia e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione.

	<p>La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assistenza <p>Per usufruire delle prestazioni previste, l'Assicurato o chi per esso dovrà rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla predetta Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, nei seguenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - telefonando dall'Italia numero verde 800.01.69.10 - telefonando dall'estero numero 0039 (0)2.58.286.171 - inviando un telefax numero 0039 (0)2.58.47.72.01 <p>Oppure inviando un telegramma o una lettera raccomandata a: Europ Assistance Italia S.p.A. Via del Mulino, 4 - 20057 Assago - MI</p> <p>L'Assicurato dovrà comunicare alla <i>Struttura Organizzativa</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il tipo di assistenza di cui necessita; - il proprio nome, cognome e domicilio; - il numero della polizza preceduto dalla sigla <u>HIOF</u>; - indirizzo del luogo in cui è ubicato il rischio; <p>il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa può richiamarlo nel corso dell'assistenza</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La gestione dei sinistri "Tutela legale" è demandata alla società ARAG SA.; • La gestione dei sinistri "Assistenza" è demandata alla società Europ Assistance Italia S.p.A.. <p>Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. In particolare, nell'assicurazione della responsabilità civile il suddetto termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Polizza, così come la mancata comunicazione da parte dell'Assicurato/Contraente di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, decadenza dal diritto al risarcimento né riduzioni dello stesso, sempre che tali inesattezze od omissioni non siano frutto di dolo.</p> <p>La Compagnia ha il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Con riferimento alle garanzie "Incendio", "Furto", "Elettronica", verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e valutato il danno, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione.</p> <p>Con riferimento alla garanzia "Infortuni", la Compagnia disporrà il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione dell'atto di quietanza.</p>



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p>Il premio è determinato per periodi di Assicurazione di un anno ed è quindi interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate.</p> <p>Qualora l'assicurazione abbia durata non inferiore ai due anni, il relativo premio viene determinato in misura ridotta rispetto al premio previsto per la stessa copertura di durata annuale, con applicazione dello sconto indicato in polizza. I premi si intendono comprensivi di imposte.</p> <p>Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si precisa che in caso di frazionamento mensile del premio, per il primo pagamento il Contraente dovrà utilizzare i mezzi di pagamento indicati nel DIP Danni. Dal secondo pagamento in poi, il premio viene corrisposto con procedura SEPA Direct Debit (S.D.D.). In tal senso, il Contraente deve autorizzare la Compagnia ad addebitare i premi sul conto corrente intrattenuto con il proprio Istituto di Credito, i cui estremi vengono comunicati alla Compagnia con la sottoscrizione dell'apposito modulo SEPA.</p> <p>Indicizzazione (operante esclusivamente se indicato nel frontespizio di polizza): le somme assicurate, i massimali e i limiti d'indennizzo ed il premio convenuti sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, c.d. "costo della vita", pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica. L'indicizzazione non si applica a: R.C. Professionale, Infortuni, Tutela legale e Assistenza.</p>
----------------------	--

Rimborso	<ul style="list-style-type: none"> • In caso di recesso per sinistro, la Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, netto imposte, relativa al periodo di rischio non corso. • In caso di cessazione dell'Assicurazione per sopraggiunte patologie che rendono non più assicurabile l'Assicurato, la Compagnia rimborsa al Contraente, entro 45 giorni dalla cessazione della stessa, la parte di premio, al netto delle imposte già pagate e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione del contratto ed il termine del periodo di Assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. • Relativamente alla garanzia "Tutela Legale", nei casi di fallimento, concordato preventivo, liquidazione volontaria o coatta amministrativa dell'azienda, nonché nei casi di inabilitazione, interdizione, sospensione o radiazione del Contraente cui consegue la risoluzione del contratto stesso sorge l'obbligo della Compagnia al rimborso del premio pagato e non goduto.
-----------------	--



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>La polizza può essere emessa con durata annuale o poliennale, sia nella forma con "tacito rinnovo" che in quella senza tacito rinnovo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nel primo caso (forma a tacito rinnovo), in assenza di disdetta spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale mediante lettera raccomandata, il contratto di durata non inferiore all'anno si rinnova automaticamente per un anno; in caso di disdetta regolarmente inviata la garanzia cessa alla scadenza pattuita. • Nel secondo caso (forma senza tacito rinnovo), la garanzia cessa in automatico alla scadenza. Limitatamente alla garanzia "Infortuni", il contratto non sarà automaticamente rinnovato in caso di superamento dell'80esimo anno di età. <p>Carenza: la garanzia Tutela Legale viene prestata trascorsi <u>3 mesi dalla data di effetto della polizza, qualora non si tratti di danno o presunto danno causato o subito dall'assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa.</u></p>
Sospensione	Non è prevista la facoltà di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipula	<p>Qualora la polizza sia stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza. In tal caso la Compagnia procederà alla restituzione del premio o della parte di premio già pagato, al netto delle imposte di legge.</p> <p>Il recesso non può essere esercitato nel caso in cui sia stato denunciato un sinistro nel periodo previsto per il diritto di ripensamento.</p>
Risoluzione	<ul style="list-style-type: none"> • Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso richiesto dal Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione alla Compagnia. Il recesso da parte della Compagnia ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Contraente. • Qualora la durata del contratto sia superiore ai cinque anni, al solo Contraente è riconosciuta la facoltà, trascorso il quinquennio, di recedere dal contratto. In deroga al termine di legge, il recesso potrà essere esercitato con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale tale facoltà viene esercitata; la relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a una clientela, costituita da liberi professionisti, che desidera proteggere il proprio patrimonio dai rischi connessi allo svolgimento di un'attività organizzata in uffici. Nello specifico, il target desidera proteggere il bene "ufficio" contro i danni materiali, il patrimonio del professionista per danni causati a terzi e in caso di controversie legali.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano Fax 02 5351794 - Email: reclami@helvetia.it. Competono alla Compagnia anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori. La Compagnia invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, prorogati fino a 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i dipendenti o collaboratori).</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione (obbligatoria)	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">- Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione.- Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net, chiedendo l'attivazione della Procedura. <p>Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.